

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

DLXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi	23699
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	23700
<i>(Deferimento a Commissione in sede legislativa)</i>	23712
<i>(Presentazione)</i>	23702
Disegno di legge (Discussione):	
Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (1448)	23702
PRESIDENTE	23702
GRIFONE	23702
MICELI	23704
GORINI, <i>Relatore</i>	23708
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	23710, 23712
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	23713
PRESIDENTE	23713, 23719, 23728, 23730
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . 23713, 23721, 23724, 23729, 23731, 23732, 23734	23713, 23721, 23724, 23729, 23731, 23734
MICELI	23714, 23723, 23724, 23726, 23728, 23730, 23731, 23734
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	23719, 23724, 23729, 23730, 23731, 23734
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	23727, 23732
GUI	23733
Proposta di legge (Annunzio)	23700
Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio)	23735, 23739

PAG.

Per gli attentati alle sedi di due partiti:

DE VITA	23700
CONSIGLIO	23700
GIAVI	23700
BENNANI	23700
PERTUSIO	23700
CORBINO	23701
LACONI	23701
MATTEUCCI	23701
VIOLA	23701
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	23701
PRESIDENTE	23701
ALMIRANTE	23735

Votazione segreta dei disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi e 380 milioni per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia (<i>Approvato dal Senato</i>) (1579);	23702, 23712, 23725
Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale. (1045).	23702, 23712, 23725

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Farinet, Liguori, Migliori e Paganelli.
(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martino Gaetano, Geraci, Capua, Caronia, Greco, Murdaca, Saija, Salvatore, Spoleti, Stagno, D'Alcontres e Suraci:

« Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate » (1655).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia » (520-74);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente deroga alle norme che regolano l'avanzamento, dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza » (520-75).

Per gli attentati alle sedi di due partiti.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una bomba ha fatto saltare, nelle prime ore di questo pomeriggio, la sede nazionale del partito repubblicano italiano. Dalle macerie il pensiero repubblicano sale più luminoso in cerca della coscienza dell'uomo, per farsi destino. Non chiede vendetta questo pensiero: chiede tolleranza massima di tutte le dottrine e di tutti i culti, e che culto massimo sia la giustizia; chiede che non vengano lasciati impuniti i nemici massimi della libertà comune. (*Generali applausi*).

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Desidero associarmi alle nobili parole pronunciate dal collega De Vita e depreco, a nome anche del mio partito, questo odioso attentato che rievoca il periodo più grave, più doloroso e più tragico della nostra storia nazionale. Mi auguro che il Governo vorrà sollecitare le autorità di polizia affinché venga fatta luce, la più rapida e la più completa, su questo attentato, e che voglia efficacemente provvedere alla tutela della sicurezza delle sedi dei partiti politici. (*Approvazioni*).

GIAVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVI. Mi giunge notizia in questo momento che un attentato analogo a quello accennato dall'onorevole De Vita è stato compiuto anche contro la sede del partito cui mi onoro di appartenere. Noi siamo uomini che abbiamo resistito per venti anni alle persecuzioni fasciste, abbiamo affrontato coraggiosamente le violenze congiunte dei fascisti e dei nazisti. Simili episodi, se diretti a incuterci timore, non possono che lasciarci indifferenti e semmai confermarci sempre più in quello che è il nostro spirito di difesa delle libertà costituzionali e democratiche. Questa è la sola dichiarazione che possiamo rendere sin da questo momento. (*Applausi*).

BENNANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNANI. A nome del gruppo del partito socialista dei lavoratori italiani aggiungo la espressione sentitissima del profondo nostro rammarico per la gravità degli incidenti che sono accaduti in Roma in queste ultime ore. È perfettamente naturale che davanti a queste prove di violenza selvaggia quello che è il convincimento profondo nella idealità nostra, la necessità di difendere questa giovane Repubblica che è ancora così vacillante nei suoi primi passi, diventi un dovere imperioso. Noi compiremo questo dovere tutto intero, costi quel che costi, fino a raggiungere in Italia la sicurezza d'una democrazia, la quale effettivamente costituisca la guida d'un popolo civile, libero, padrone dei propri destini. (*Applausi*).

PERTUSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTUSIO. A nome del gruppo della democrazia cristiana, mi associo alle nobili proteste del rappresentante del partito repubblicano italiano e del rappresentante del partito socialista unitario per gli attentati che sono stati compiuti e per le violenze che sono state esperite. Esprimo il profondo rammarico del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

gruppo per questi metodi incivili. Chi per tanti anni ha combattuto e lottato contro ogni violenza non può che auspicare che in questa Camera si levi la voce unanime di condanna delle violenze di ogni genere. (*Applausi*).

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. A nome del gruppo liberale, sicuro interprete del pensiero di tutti coloro che pur essendo liberali non militano nel nostro partito, io esprimo la nostra solidarietà più completa con i colleghi del gruppo repubblicano e del partito socialista unitario di fronte all'ignobile attentato che ai loro danni è stato oggi compiuto a Roma. Non credo che vi siano persone ragionevoli in Italia che si possano illudere che con questi sistemi, con questi metodi, si riuscirà a sopprimere la libertà nel nostro paese e a far scomparire gli istituti democratici. E quindi noi dobbiamo considerare che sono fuori della ragione umana coloro che, o per impulso proprio, o per determinati fini, hanno compiuto quello che è stato compiuto.

Io riaffermo la nostra ferma intenzione di difendere la libertà, costi quello che costi, perchè di esperienze come quelle che abbiamo sofferto fino a pochi anni or sono nella vita di un popolo ne basta una sola. (*Applausi*).

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Il nostro gruppo si associa alla deplorazione che è stata formulata da vari settori della Camera in relazione ai fatti che sono avvenuti poche ore fa a Roma. Questi fatti non sono isolati: essi si inquadrano in tutta una serie di episodi di provocazione e di violenza e rispondono a un preciso disegno. Non bisogna dimenticare tra questi episodi l'incidente occorso qualche giorno fa al senatore Pertini: l'un fatto si collega all'altro, ed il loro ripetersi rivela il disegno ed indica le responsabilità più generali e lontane come quelle prossime e dirette.

Ora, indipendentemente dalla responsabilità generale di chi ha voluto creare nel nostro paese una situazione per cui questi fatti potessero avvenire, indipendentemente dalle responsabilità politiche che non ci siamo mai stancati di denunciare e sempre denuncieremo, noi riteniamo che i responsabili diretti di questo ultimo episodio di provocazione e di violenza debbano essere perseguiti col massimo rigore.

È con questo spirito che noi ci associamo alla deplorazione degli altri settori della Camera. (*Applausi*).

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. A nome del partito socialista italiano, mi associo alla deplorazione dell'ignobile attentato che è stato perpetrato questo pomeriggio alle sedi del partito repubblicano e del partito socialista unitario. Evidentemente questi fatti deplorabili, come bene ha detto testè l'onorevole Laconi, sono il risultato di una situazione di cui noi possiamo ben dire da questi banchi che non portiamo alcuna responsabilità e che abbiamo sempre deprecato ed anche previsto.

Deplorazione, onorevoli colleghi, che dal mio animo scaturisce veramente con grande veemenza, direi, perchè io sono uno di coloro che ricordano come nel lontano passato si iniziò lo strangolamento delle libertà del popolo italiano. È perciò che richiamiamo da questi banchi il Governo e la maggioranza, che hanno la maggiore responsabilità di questa situazione, a fare tutto il loro dovere perchè quei tristi giorni non ritornino più. (*Applausi*).

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Anche a nome del gruppo misto, mi associo alle parole di deplorazione che sono state pronunciate.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo non può non associarsi alla viva deplorazione per gli attentati che sono stati qui denunciati. Assicuro che esso compirà intero il suo dovere per l'accertamento delle responsabilità, per la tutela di tutte le libertà e per il consolidamento e la difesa della vita e degli ordinamenti democratici. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra superfluo aggiungere parola, giacché la Camera, attraverso oratori rappresentanti tutti i gruppi...

GIACCI. Tutti, no: tutti meno uno. (*Commenti*).

PRESIDENTE...ha manifestato una deplorazione che il Presidente ritiene debba essere unanime e ha manifestato propositi che si devono ritenere comuni a tutti coloro che fanno professione di democrazia.

Poiché non è lecito supporre che si facciano manifestazioni di ossequio al metodo democratico e si rinneghino tristissime tradizioni soltanto con le parole, senza una profonda ed esatta corrispondenza ai propri sentimenti e alla propria azione di partito,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

noi dobbiamo ritenere che questa deplorazione rappresenti veramente ed effettivamente la volontà, il pensiero e la convinzione di tutti i vari partiti che prendono parte alla lotta politica in Italia.

Lasciatemelo dire: questa convinzione, più che una necessità di ciascun uomo politico, è una necessità di ogni italiano; perché, se così non fosse, si dovrebbe ammettere che l'Italia non sarebbe riuscita a riscattare interamente l'onta del regime passato. (*Vivissimi, generali applausi*).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 4.380.000.000 per il funzionamento dell'amministrazione fiduciaria della Somalia. (*Approvato dal Senato*). (1579);

« Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale. (1045).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE: Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Norme a favore dell'Ente edilizio dei mutilati ed invalidi di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (1448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per

nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Grifone. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Nella discussione che ebbe luogo in Commissione in merito a questo disegno di legge, noi esprimeremo parere contrario e fondammo tale nostra opposizione su motivi di principio e su osservazioni relative al modo con cui il Governo intende erogare i 600 milioni che dovrebbero arricchire la dotazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Credo che sia superfluo dilungarsi sulle ragioni di principio che ci fanno ora insistere nella nostra opposizione. A parecchie riprese abbiamo avuto occasione di parlare sia della legge 24 febbraio 1948, successivamente modificata, sia della Cassa istituita con la legge 5 marzo 1948.

Le ragioni della nostra opposizione di principio sono note. Noi vediamo in entrambe queste leggi un mezzo che il Governo ha introdotto per eludere parzialmente i fini della riforma fondiaria, perché entrambi i provvedimenti di legge contemplan l'acquisto di terre sul mercato libero per poterle poi rivendere ai contadini.

Noi riteniamo però che la strada maestra per realizzare una riforma e una redistribuzione delle terre, non sia quella dell'acquisto da parte dei contadini. Anche se lo Stato promette in entrambi questi disegni di legge contribuzioni a favore dei contadini che acquistano terra, non può essere smentito che in tutti i casi potranno beneficiare di queste provvidenze governative soltanto quei contadini i quali hanno disponibilità liquide. Invece, la gran massa dei diseredati, dei contadini senza terra e senza mezzi, non potrà giovare di queste provvidenze; e, siccome noi concepiamo la redistribuzione delle terre soprattutto in relazione ai senzaterra, è ovvio che non possiamo considerare favorevolmente questo disegno di legge.

D'altra parte, la relazione governativa di presentazione del disegno di legge al Senato afferma che la legge istitutiva della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è stata di grande utilità. Noi abbiamo motivo fondato di contestare tale giudizio. Infatti, in sede di Commissione chiedemmo al sottosegretario, che rappresentava in quel momento il Governo, che ci desse dei ragguagli sul modo come la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina aveva finora utilizzato i fondi, modesti che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

fossero, che le leggi avevano messo a sua disposizione. L'onorevole sottosegretario non fu in grado di rispondere ai nostri quesiti. Egli disse di non essere informato, pur affermando, nello stesso momento, che egli come sottosegretario, faceva parte del consiglio di amministrazione della Cassa per la formazione della piccola proprietà.

Noi speravamo che il relatore onorevole Gorini, nel presentare all'Assemblea questo disegno di legge, ci desse quei ragguagli che avevamo invano chiesto all'onorevole sottosegretario. Ma tali ragguagli non li troviamo nella relazione; per cui l'affermazione governativa che questa istituzione è stata di grande utilità rimane ancora da dimostrare.

Noi abbiamo ragione di ritenere che questa Cassa non sia stata di grande utilità, perché, se ha funzionato, ha funzionato in direzione di nuclei ben individuati, di elementi cioè che hanno potuto godere dei benefici di questa legge quasi come di un privilegio. Comunque, insistiamo nel domandare al Governo che ci dica, in sede di dichiarazioni su questo disegno di legge, che cosa ha fatto finora la Cassa per la formazione della piccola proprietà. Nessuna relazione è stata pubblicata! Il Parlamento viene richiesto di autorizzare un ulteriore stanziamento di 600 milioni (sottratti ad altri stanziamenti di alto interesse e di alta utilità) senza che neppure si sappia come siano stati spesi i 500 milioni che nella legge istitutiva furono dati alla Cassa. Non lo sappiano e non ce l'ha saputo dire in Commissione l'onorevole sottosegretario. Ma vorremmo ora sapere dall'onorevole ministro quanta terra questa Cassa per la formazione della piccola proprietà ha potuto finora acquistare, anche per avere elementi di giudizio soddisfacenti, per sapere se questa Cassa ha funzionato con soddisfazione, se ha fatto, insomma, degli affari o piuttosto non ha fatto compere di favore per sollevare eventuali proprietari fondiari preoccupati da onerosità e da debiti. Poi vorremmo sapere da chi è stata comperata questa terra, a titolo esemplificativo, e a chi sono andate le provvidenze inerenti al funzionamento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

In sede di discussione del bilancio, l'onorevole Olindo Cremaschi citò, a proposito del funzionamento della Cassa a favore della formazione della nuova piccola proprietà, il caso di quella famosa cooperativa costituita da 20-25 persone, tutt'altro che coltivatrici dirette, appunto per gestire e migliorare il fondo del conte Carrobbio con

l'utilizzazione di manodopera salariata e avventizia.

Quell'episodio citato dall'onorevole Cremaschi Olindo ci illumina...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ha niente a che fare con la Cassa.

GRIFONE. Comunque, è inerente alla politica per la formazione della piccola proprietà. Ad ogni modo, l'onorevole ministro vorrà dirci, appunto, qualcosa sul modo come sono stati utilizzati finora questi fondi, modesti che siano stati.

L'onorevole relatore, come ho già detto, non ci dice nulla. Ci dice soltanto che erano previsti due miliardi di spesa da realizzare sul fondo E. R. P. Aggiunge il relatore — e ne prendiamo atto — che questi due miliardi non sono stati mai sbloccati. L'onorevole relatore dice che vi sono state difficoltà da parte dell'E. C. A. Noi desideriamo conoscere meglio queste difficoltà, vorremmo sapere, ad esempio, se l'amministrazione dell'E. C. A. non abbia preoccupazioni dello stesso genere di quelle che abbiamo noi, cioè che i soldi non vengono spesi molto bene.

Non ci rendiamo conto perché questa amministrazione abbia così a lungo tardato a sbloccare queste somme, a meno che non si tratti appunto di quelle remore alla formazione del fondo E. R. P. e della spesa del fondo-lire che sono ormai così consueti anche in altri capitoli di spesa. Comunque, anche su questo punto non ci è chiaro quanto ci dice l'onorevole relatore.

D'altra parte, una osservazione di fondo facciamo anche sul modo come si intendono realizzare questi 600 milioni che dovrebbero affluire alla Cassa per la piccola proprietà. Agli articoli 1, 2, 3 è detto chiaramente che i 600 milioni saranno tolti ai fondi già destinati ai miglioramenti agrari, cioè proprio a uno di quei capitoli di spesa che maggiormente interessano le aziende agrarie, sia piccole che grandi. In questo modo la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina avrebbe maggiori mezzi di quanto non abbia oggi per costituire nuove piccole proprietà, però nello stesso momento in cui creerebbe queste nuove piccole proprietà, vedrebbe venir meno il modesto fondo a sua disposizione per aiutare i nuovi piccoli proprietari nel miglioramento delle aziende stesse.

Poiché il capitolo 130, cui si riferiscono i 600 milioni che vengono con questo disegno di legge trasportati invece ai fini della Cassa, resta scoperto nel bilancio di previsione 1950-51, esso rimane soppresso, in quanto il fondo di due miliardi, con questa ulteriore de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

trazione di cui parla il disegno di legge, viene ad esaurirsi completamente.

Per queste ragioni, dunque, sia per motivi di principio inerenti al concetto che noi abbiamo della riforma fondiaria, concetto che credo non dobbiamo ulteriormente illustrare in questa sede dopo l'ampio dibattito avuto-si recentemente a proposito della legge stralcio nei due rami del Parlamento, sia perché non approviamo i criteri che sono indicati nel disegno di legge circa il finanziamento dei 600 milioni, esprimiamo parere sfavorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miceli. Ne ha facoltà.

MICELI. Onorevoli colleghi, nell'associarmi, in linea di massima, a quanto ha detto l'onorevole Grifone, devo aggiungere alcune considerazioni che l'onorevole Grifone non ha portato o alle quali egli ha semplicemente accennato.

Discutendosi di una legge per la formazione della piccola proprietà, abbiamo il dovere di denunciare in questo momento il fenomeno, per noi preoccupante, della vendita delle terre, che attualmente è in corso in alcune regioni del nostro paese (mi riferisco principalmente alla Lucania, alla Sicilia e all'Emilia): vendita di terre da parte di proprietari soggetti alla riforma fondiaria a contadini i quali (noi non vogliamo alterare la realtà) hanno molte volte effettivamente i requisiti per poter fruire dei benefici della legge del febbraio 1948 sulla piccola proprietà.

Abbiamo avuto notizia che specialmente in Sicilia queste vendite avvengono a prezzi esosi e producono l'indebitamento di gran parte dei contadini acquirenti. È organizzata una specie di servizio prestiti, fatto da persone le quali hanno relazioni non certamente epistolari, con i grandi proprietari interessati a vendere: con l'evidente risultato di stringere il disgraziato acquirente in una spirale di strozzinaggio e di speculazione.

Oltre all'esosità dei prezzi, noi assistiamo anche ad un altro fenomeno.

A chi vengono venduti questi terreni? Ho già detto che, in linea di massima, questi terreni vengono venduti a persone che hanno le caratteristiche per essere definite coltivatori diretti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Voi sapete che la determinazione delle condizioni per poter fruire dei benefici delle leggi per la piccola proprietà contadina (cioè la qualifica di coltivatore diretto e l'idoneità del fondo da acquistare) è affidata a commissioni ed uffici

statali (Ispettorato agrario, Intendenza di finanza, «Upsea»): orbene in talune località (in Sicilia specialmente) si arriva a dare dei limiti dai 18 ai 25 ettari ai fondi che formano oggetto di tali compere.

Ora, voi capite che in una regione come quella siciliana, nella quale il bracciantato senza terra è numeroso, se noi consentiamo che si sottraggano prima della riforma fondiaria quote di piccola proprietà dai 15 ai 25 ettari, noi avremo una diminuzione notevole della disponibilità di terre da espropriare ed assegnare coll'applicazione della riforma.

Questi terreni vengono venduti a persone scelte dai proprietari in mezzo a quelle che hanno le caratteristiche volute dall'articolo 1 a), b), d) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ma tale prima scelta nulla significa perché tutti i contadini poveri dell'isola hanno tali caratteristiche. Si tratta della seconda scelta, cioè della scelta di quelle persone che hanno la possibilità di pagare la terra e di pagarla al prezzo voluto dal proprietario.

Quali terreni vengono venduti? Di solito, vengono venduti quei terreni dei quali i proprietari non hanno alcuna pratica disponibilità. I terreni concessi alle cooperative per un certo numero di anni, formano oggetto di vendita preferenziale da parte del proprietario, perché egli sa che di quei terreni non ha alcuna disponibilità per il numero di anni dell'assegnazione. Vengono venduti anche i terreni concessi con contratti precari a coltivatori diretti, perché, in virtù delle leggi di proroga attuali, ed in virtù della futura legge sui contratti agrari, il proprietario sa che non ha né avrà alcuna disponibilità di questi terreni. Viceversa, non vengono venduti quei terreni dei quali il proprietario ha piena disponibilità, cioè quei terreni che sono condotti direttamente dal proprietario a mezzo di manodopera salariata. Questi terreni (e ne parleremo a proposito della questione emiliana) vengono venduti alcune volte a speciali cooperative che si costituiscono allo scopo di acquistare questi terreni estromettendo i partecipanti che vi lavorano. È vero che le cooperative sono in gran parte costituite da contadini, ma mancano ad esse i requisiti voluti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sulla cooperazione. Si determina, in alcuni paesi della Sicilia, un'asta per l'acquisto di queste terre: sono tanti i concorrenti per acquistarli che i prezzi di questi terreni salgono, per la naturale concorrenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Ma una conseguenza grave di questa vendita di terre, che precede la riforma fondiaria, deve essere a voi tutti evidente: questa vendita di terre annulla in parte le conseguenze e gli effetti che voi stessi vi proponete di raggiungere con le vostre leggi di riforma. Prima di tutto è da osservare che se alla vigilia della riforma fondiaria si accentua questa vendita di terre, ciò vuol dire che essa non è un fenomeno determinato da una naturale volontà e possibilità di acquisto da parte dei contadini. Se questo doveva essere, la compravendita sarebbe avvenuta in altra epoca, alla fine della guerra quando i contadini disponevano di maggiori risparmi. Questa, invece, è una vendita voluta e praticata dai proprietari per evadere gli obblighi della riforma fondiaria. Noi constatiamo che in Sicilia questa vendita avviene proprio mentre all'Assemblea regionale si discute la legge di riforma, nella quale gli agrari hanno avuto cura di far approvare un articolo per cui sono sottratte all'obbligo dell'esproprio le terre vendute in virtù del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulla piccola proprietà, fino a tre mesi dopo la pubblicazione della legge di riforma.

Ora, voi capite che se questo continuasse, al limite potremmo arrivare a questo risultato enorme e ridicolo: affannarci a discutere una qualsiasi legge di riforma fondiaria e poi, venuto il momento di applicarla, trovarci di fronte alla completa mancanza del corpo, la terra, sulla quale applicare la riforma lungamente elaborata!

Lo so, voi potrete obiettare: lo scopo delle leggi di riforma fondiaria quale è? È quello di sottrarre le terre ai proprietari e di affidarle ai coltivatori diretti. Se questo scopo si raggiunge egualmente mediante l'applicazione preventiva delle disposizioni sulla piccola proprietà, tanto di guadagnato.

Orbene, io credo che questa posizione, sostenuta da voi, sia abbastanza debole. Noi abbiamo discusso, sino ad ora, su due leggi di riforma fondiaria: su di una terza sta discutendo l'Assemblea siciliana. Lo stesso Governo ha proposto che i principi informatori di queste leggi siano i seguenti: prima di tutto, esproprio delle terre, fatto con criteri molto discutibili ma pur sempre automatici (limite superficiale di 300 ettari, scorporo di determinate aliquote segnate in una tabella). Quali terreni saranno espropriati? I criteri di espropriazioni sono demandati ad enti costituiti per legge i quali dovrebbero espropriare indipendentemente dalla volontà dei proprietari. Quando andremo ad applicare le tabelle di scorporo nei

confronti di un proprietario incluso in un comprensorio della legge stralcio, non gli chiederemo certo quale proprietà voglia concedere: noi applicheremo la legge automaticamente. Lo stesso onorevole Segni ha decantato questo principio dell'automatismo. Secondo l'onorevole ministro noi non possiamo fare la riforma caso per caso; noi dobbiamo avere un meccanismo, una calcolatrice che ci sfornierà aliquote di terra, impostando sulla sua tastiera determinati numeri. Da ciò scaturisce che l'espropriazione della terra è automatica, e quindi indipendente dalla volontà del proprietario. Questo avviene sia con i trecento ettari di limite, sia applicando i criteri dello scorporo della legge stralcio.

Seconda caratteristica: il pagamento della terra. Questa terra che espropriamo attraverso le leggi fondiarie, viene pagata al prezzo richiesto dal proprietario? Evidentemente no. Viene pagata secondo quanto stabilisce la legge. Si potrà discutere questo pagamento sia più o meno esagerato, rispetto ai prezzi di mercato e rispetto ai fini della riforma; si potrà discutere sul modo di pagamento, ma una cosa è certa: che il *quantum* del pagamento è sottratto alla libera contrattazione tra proprietario ed ente espropriante, ed avviene anch'esso automaticamente attraverso criteri fissati dalla legge.

Terza caratteristica: una volta espropriata la terra al proprietario, una volta pagata la terra, a chi viene attribuita secondo le leggi di riforma che voi avete approvato? Non a quei contadini che godono le simpatie del proprietario, non ai contadini che possono pagare di più, ma ai contadini che hanno determinati requisiti specificati dalla legge. Questi requisiti, in fondo — e lo abbiamo visto nella prima applicazione della riforma fondiaria — mettono diversi contadini nella condizione di essere candidati ad avere la terra, e la simultanea candidatura di questi contadini non si risolve in un aumento del prezzo della terra, cioè in un'asta, ma si risolve in diversi modi: vale a dire con il decurtare le quote che ogni contadino può avere, o con il sorteggio, come si è fatto a Santa Severina, tra diversi contadini che hanno diritto alla terra; modi tutti discutibili, ma che non provocano un'aumento di prezzo delle terre. Comunque, qualsiasi sistema si voglia adottare per l'assegnazione della terra, la scelta dell'assegnatario è indipendente dalla volontà del proprietario.

Un'ultima considerazione: in tutte queste leggi di riforma è prevista un'assistenza successiva e continua al contadino assegnata-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

rio di terra. Questa assistenza si concreta mediante la concessione di crediti e negli obblighi che hanno gli enti nei riguardi dei contadini associati in cooperative di servizio.

Se queste sono le quattro caratteristiche comuni alle due leggi di cosiddetta riforma già approvate ed a quella in elaborazione, dobbiamo domandarci: la formazione della piccola proprietà, che sta avvenendo in modo patologico in questi giorni, obbedisce a qualcuna almeno di queste caratteristiche? Evidentemente no; anzi, essa frustra ognuna di queste quattro caratteristiche.

Se consideriamo la prima caratteristica, cioè quella dell'esproprio e della attribuzione agli enti, è evidente che questa caratteristica viene a mancare quando il proprietario vende preventivamente la terra. Come ho già detto, quale terra vende preventivamente il proprietario? Nella maggior parte dei casi non vende la terra che conviene al contadino, ma quella che presenta per il proprietario maggiore convenienza; ed ho accennato alla preferenza nella vendita che danno i proprietari alle terre incolte assegnate alle cooperative. Dobbiamo dire che può darsi che a riforma avvenuta non tutte queste terre sarebbero espropriate; alcune rimarrebbero ai proprietari con l'obbligo di mantenere le cooperative dei contadini. Invece, lasciando libertà ai proprietari di vendere prima queste terre ai contadini, frustriamo le possibilità offerte alla legge futura di riforma fondiaria e alla legge per l'assegnazione delle terre incolte.

La seconda questione concerne il prezzo della terra. Quando espropriamo la terra attraverso la riforma fondiaria, si tratta di un prezzo determinato, che la legge stessa fissa. Abbiamo visto che questo prezzo nella legge per l'altopiano della Sila e nella legge stralcio, che riproduce le norme della legge sulla Sila, è un prezzo identico al valore fissato per la determinazione della imposta patrimoniale.

Possiamo dire che quando il proprietario è libero di vendere la terra ed ha molta richiesta di terra, applica questo prezzo? Evidentemente no; applicherà invece il prezzo che gli è più conveniente e che deriva dalla situazione del mercato della terra. Ad esempio, sappiamo che in Sicilia il prezzo della terra è salito considerevolmente, anche in ragione di 130 mila lire l'ettaro per i terreni seminativi, cosa in precedenza mai verificata e che produce l'indebitamento dei contadini.

Terza questione. La terra è venduta non tanto a chi ha diritto alla terra e bisogno della stessa, ma è venduta a chi fa più comodo ai proprietari. Non voglio insinuare che il proprietario abbia interesse a fare una discriminazione politica o sindacale fra coloro che debbono acquistare la terra; tuttavia una discriminazione la farà certamente, vale a dire sceglierà colui che può pagare di più e che darà maggiori garanzie di pagamento.

Questa discriminazione non è contemplata dalla nostra legge di riforma fondiaria, la quale dice non che bisogna dare la terra a chi dia maggiori garanzie di pagamento od a chi abbia maggiori disponibilità finanziarie, bensì a chi ha più bisogno di avere la terra.

Se lasciamo che si costituisca questa libera volontaria piccola proprietà prima delle riforme, evidentemente frustriamo lo scopo fondamentale dell'assegnazione delle terre prevista dalla riforma medesima. Non possiamo tacere, ad esempio, quanto avviene in Emilia, dove si costituiscono cooperative per l'acquisto della terra che poco hanno di cooperativistico e che, come quella di Santa Vittoria, in provincia di Reggio Emilia, la quale ha acquistato una tenuta di 800 biolche di terra, hanno scritto nello statuto che non possono far parte della cooperativa coloro i quali aderiscono a partiti a tendenza totalitaria. Domando a voi se nello statuto di una cooperativa di contadini è giusto mettere discriminazioni di questo genere, e se questa parte dello statuto non riveli gli scopi a cui vuol tendere la cooperativa!

Noi abbiamo una tradizione cooperativistica: vi sono attualmente cooperative rosse, cooperative bianche, cooperative di combattenti, ma io vi sfido a trovare in un qualsiasi statuto di cooperativa una discriminazione dei soci basata sulla loro aderenza a tendenze più o meno totalitarie.

Questa che io ho citato è una indicazione, ma è chiaro che nell'assegnazione delle terre, quando tale assegnazione viene affidata al proprietario, possono presentarsi questi e altri inconvenienti. Per esempio, questi inconvenienti si verificano in Sicilia. In Sicilia, come voi sapete, nelle cooperative contadine vi sono alcuni contadini che hanno già la terra — e si chiamano quotisti — e alcuni che non l'hanno — e si chiamano soci. Ora, i proprietari tendono a vendere ai soci le terre dei quotisti delle cooperative, cioè tendono a scomporre la cooperativa, a mettere un socio contro l'altro.

In ogni caso, tutto questo frustra lo scopo di qualsiasi tipo di riforma fondiaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Infine, l'assistenza successiva, che bisognerebbe dare ai nuovi assegnatari di terra in virtù delle norme di riforma, e precisamente in virtù delle norme previste dagli articoli 22 e 23 della legge per la Sila (norme riprodotte poi nella legge stralcio) non è contemplata dalle disposizioni per la formazione della piccola proprietà contadina. I contadini che ricevono la terra, che pagano a caro prezzo, avranno poi il diritto di essere assistiti, ed in che modo? Di questo non parla la legge che oggi stiamo discutendo: essa parla di concessione di mutui di miglioramenti fondiari, come può ottenerli un qualsiasi proprietario, ma non vi è parola circa l'assistenza continua alla piccola proprietà contadina.

Insomma, si forma ai margini — e forse questi margini sono un po' larghi — della riforma fondiaria una piccola proprietà diversa da quella che vuole la riforma fondiaria, e in ogni caso assolutamente poco conveniente non solo per i contadini che restano senza terra, ma in definitiva anche per coloro che hanno la fortuna (!) — indebitandosi — di acquistare la terra.

Ora, è evidente che la legge di formazione della piccola proprietà non è una legge di riforma fondiaria. Se lo fosse stata, il Governo non avrebbe sentito la necessità di presentare delle leggi di riforma fondiaria.

È una legge che può preparare, agevolare la riforma fondiaria? Io credo di no, perché noi, in tutti provvedimenti di riforma fondiaria, ci troviamo sempre di fronte a questo ostacolo: poca terra e molti contadini. Se noi sottraiamo alla riforma un certo quantitativo di terra senza sottrarre in proporzione un egual numero di contadini bisognosi, è evidente che noi rendiamo più difficile l'applicazione di qualsiasi riforma.

Occorre fare in modo che attraverso questa legge per la formazione della piccola proprietà contadina non venga frustrata la legge di riforma fondiaria. Prendiamo l'Emilia: in questa zona le terre che appartengono ai grandi proprietari non sono nella stessa proporzione di quelle esistenti nella Calabria, ma sono in quantità più limitata. Se noi sottraiamo da principio queste terre dalla disponibilità di una futura riforma fondiaria, come opererà la riforma stessa in Emilia? In Sicilia avviene lo stesso: nelle discussioni in sede di assemblea regionale i rappresentanti dei contadini si stanno affannando per far abbassare il limite da 300 a 200 ettari; ma, in fondo, se in ogni comune, attraverso questa formazione della piccola proprietà,

viene a sparire la disponibilità di terra, tanto vale allora non fare nessuna legge di riforma fondiaria e affermare categoricamente che l'unica cosa che può fare il Governo è quella di favorire attraverso la «libera compravendita» la formazione della piccola proprietà.

L'onorevole Grifone ha fatto un'osservazione che io devo riprendere: questi 600 milioni — ed entro nell'argomento della legge — i quali dovrebbero essere destinati a questa formazione di piccola proprietà sono sottratti da una voce che secondo le dichiarazioni precedenti del Governo dovrebbe stare molto a cuore ai riformatori. Cioè al capitolo 130 del bilancio dell'agricoltura per l'anno 1949-50: «Spese a pagamento non differite relative a sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3 e 4 del decreto del febbraio 1948». Voi (ed è questo che chiedevamo al relatore, senza averne avuto risposta) dite che si sono resi disponibili 600 milioni, i quali potevano essere investiti in miglioramenti fondiari non generici, ma dei terreni acquistati attraverso il decreto sulla piccola proprietà. Orbene, siete sicuri voi che le terre che sono state acquistate hanno tutte fruito di questo contributo per i miglioramenti? Noi volevamo essere tranquilli perlomeno su questo.

Se, ad esempio, fossero stati acquistati 100 mila ettari di terra, in media questi 100 mila ettari avrebbero avuto, attraverso questo capitolo del bilancio, 55 mila lire all'ettaro per il miglioramento fondiario. Cifra assolutamente deficiente. Lo stesso non potrebbe dirsi se i terreni acquistati fossero stati di estensione molto minore. E allora ci può sorgere — ed è legittimo — il dubbio che voi abbiate creato una piccola proprietà a spese dello Stato (perché è costata allo Stato questa piccola proprietà); prevedevate di assistere questa piccola proprietà attraverso gli stanziamenti per i miglioramenti fondiari, e ciò non avete fatto. Per motivi di diverso genere (non voglio negare che ci sia stata l'incuria di coloro che dovevano richiedere i sussidi) oggi questa piccola proprietà formata si è rimasta nuda, senza investimenti per i miglioramenti fondiari. Ora, se sono rimasti disponibili 600 milioni e se la concezione del Governo non è quella di formare una piccola proprietà senza assistenza, ma di assistere la piccola proprietà che si è formata, non sarebbe legittima e coerente la proposta che questi 600 milioni perlomeno fossero impiegati non nella formazione di nuove piccole proprietà, ma nel miglioramento fondiario di quelle già formatesi?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Noi non faremmo adesso questa obiezione se il relatore ci avesse documentato che tutta la piccola proprietà formatasi è ormai stata messa a posto dal punto di vista dei miglioramenti. Ma questo non ce l'ha detto, e noi abbiamo diritto di dubitare di questo, e di notare che questa destinazione non solo è una destinazione che frustra l'applicabilità della riforma, ma è contro la formazione di una piccola proprietà vitale, così come tutti dichiarano di volere.

Concludendo, io sostengo che se questa legge dovesse venir applicata così come essa è, favorirebbe evidentemente la formazione di altra piccola proprietà, ma questa sarebbe formata in evasione alle norme di riforma fondiaria.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma chi glielo ha detto questo?

MICELI. Lo dico io, onorevole ministro (*Commenti*), perché mi sono sforzato (lo so che ella è distratto, avendo molte cose per la testa) di essere chiaro e completo; le ho detto che i criteri della piccola proprietà che si deve formare attraverso la riforma fondiaria sono quelli fissati da lei stesso, cioè il prezzo determinato; e in questa piccola proprietà non c'è il prezzo determinato: il proprietario può vendere a 20 mila lire l'ettaro, può vendere a 200 mila lire l'ettaro, come trova da vendere. E questa è una prima differenza con la riforma fondiaria. Le ho detto che con la riforma fondiaria lo scorporo è automatico: si danno non le terre che convengono al proprietario, ma quelle che derivano dallo scorporo. Ella non può sostenere che attraverso questa legge della piccola proprietà il proprietario sia obbligato a dare determinate terre sì ed altre no. Le ho detto che attraverso le leggi di riforma fondiaria il contadino non viene scelto dal proprietario, ma tutti i contadini sono candidati alla terra; e riuscirà ad arrivare al traguardo non colui che ha più soldi per pagare la terra, ma quello che ha altre caratteristiche, che ha (se lei preferisce) oltre al grave bisogno di terra, quei meriti che ella ha sancito nella legge, riconoscibili dopo aver superato i diversi esami! Ma in questa legge della piccola proprietà non c'è nemmeno questo. È il contadino che ha più soldi e che può pagare di più, e che può essere quello che sa meno coltivare la terra! Mi sono perciò sforzato di dimostrarle che questa non solo non è una legge di riforma fondiaria, ma frustra gli scopi della riforma fondiaria.

Ora, concludendo, debbo prima di tutto denunciare questa artificiosa formazione di piccola proprietà alla vigilia della riforma

fondiaria, e sulla scorta dei fatti debbo osservare — anche se tale osservazione può sembrare malevola — che la legge sulla piccola proprietà è stata fatta nel 1948; ora, dal 1948 al 1950 non si può dire davvero che ci sia stata una corsa verso la piccola proprietà. Voi fate quindi delle leggi di riforma non perché esse siano poi di fatto applicate, ma perché, attraverso queste leggi i proprietari si mettano a vendere della terra per formare la piccola proprietà, per rendere cioè efficace quella legge che naturalmente non è efficace, giacché per molti anni non è stata efficace.

Adesso però che si parla di una qualsiasi timida ed approssimativa riforma, noi ci svegliamo con la piccola proprietà e cerchiamo di finanziare la formazione di questa piccola proprietà. Per tutti questi motivi, a meno che questa legge non venga avviata su un binario che avvantaggi i contadini, noi ci dichiariamo contrari alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GORINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che le eccezioni sollevate dai colleghi che sono intervenuti in questa discussione non abbiano un serio fondamento. Occorre tener presente che le prime due leggi in ordine alla riforma agraria operano ed opereranno in determinati settori o in determinate regioni del nostro paese. Una gran parte quindi di terra appetibile rimarrà evidentemente esclusa dalla sfera di azione delle leggi che sono state testé richiamate.

Ora, domando a me stesso: perché si dovrebbe impedire totalmente la libera contrattazione della compravendita di terreno fra le parti? Ma il nostro codice civile, onorevoli colleghi, ha ancora vigore ed il diritto di proprietà non è stato abolito. Allora perché dovrebbe essere proibito che, ad esempio, un modesto coltivatore diretto della terra entrasse in trattative con il proprio concedente proprietario per acquistare quel terreno che da qualche anno egli coltiva con faticato sudore? Se ha fatto qualche risparmio e tende ad acquistare detto terreno, perché deve essere ostacolata una legge che lo aiuti a concludere questo rapporto contrattuale?

Non è la legge, della quale si discute, contraria alla riforma agraria o, peggio, in antitesi rispetto ad essa; tutt'altro! Anzi, tende a favorire la costituzione della piccola proprietà contadina, segnatamente in quelle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

zone non depresse, non suscettibili di trasformazione agraria dove non potranno operare quelle disposizioni di legge testé richiamate, e cioè la legge sulla Sila e la legge stralcio.

È stata fatta un'obiezione di rilievo; è stato detto cioè che nella relazione, pur facendosi cenno dell'utilità di questo disegno di legge, non si è provveduto a documentarla. Ebbene, posso dichiarare all'Assemblea che, sempre in base alla legge sulla formazione e sulla Cassa per la piccola proprietà contadina, sono state accolte ben 65.000 domande con l'acquisto complessivamente di 120.000 ettari, per una media di circa 2 ettari per persona. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ora, mi pare che disposizioni di legge che abbiano avuto un così largo impiego non possano considerarsi inoperanti. Certo, se i finanziamenti fossero stati maggiori, indubbiamente maggiori avrebbero potuto essere le applicazioni e i conseguenti sviluppi. Ciò nonostante, pur essendosi dovuto seguire i binari tracciati dalle possibilità finanziarie consentite; e senza che si siano potuti compiere dei miracoli, le cifre che ho avuto l'onore testé di esporre sono imponenti e meritano tutta la nostra attenzione.

CREMASCHI OLINDO. Dove sono stati acquistati? Chi li ha acquistati?

GORINI, *Relatore*. Non potrò, certamente, portare qui l'elenco dei 65 mila acquirenti né la descrizione di migliaia di fondi!

CREMASCHI OLINDO. Ci indichi le zone e i nomi.

BABBI. Ma ella non vive in Italia?...

CREMASCHI OLINDO. Appunto perché vivo in Italia so anche che sono stati dati a cooperative che non avevano i requisiti richiesti.

GORINI, *Relatore*. Non sarebbe colpa della legge!

COPPI ALESSANDRO. Sono stati dati alle cooperative che hanno l'unico torto di non essere comuniste...

BABBI. Già: sono cooperative solo quando le fate voi, anche se impedito alla gente di andare a messa. (*Proteste del deputato Cre-maschi Olindo*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vogliono cessare questo fuoco incrociato di interruzioni? Onorevole relatore, continui, la prego.

GORINI, *Relatore*. Non bisogna assolutamente che noi dimentichiamo il testo dei decreti legislativi 24 febbraio e 5 marzo 1948, le provvidenze in essi indicate possono essere adottate solo in favore di coloro che si trova-

no nelle condizioni previste dalle leggi stesse, e non già a vanvera, senza discriminazione alcuna.

Chi è che stabilisce se esistono o no le condizioni volute dalle leggi predette? Gli organi che sono ivi indicati, e precisamente l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e la speciale commissione che da esso dipende ed infine, rispetto al decreto legislativo 5 marzo 1948, il consiglio dell'ente Cassa e gli ispettorati regionali. Se possono essere sorti degli errori specie nell'applicazione del decreto 24 febbraio 1948, non dubitate che vi è l'ufficio del registro che curerà di stabilire se effettivamente l'acquirente di terreno è persona compresa in quelle categorie previste dalla legge, e poiché il fisco non perdona, in un tempo successivo chi non ha le carte in regola si vedrà arrivare accertamenti che potrebbero essere anche di notevole entità economica: lo sappiamo per l'esperienza che ci deriva dall'esercizio della nostra professione di avvocato.

È stato detto che questa legge annulla gli effetti della riforma fondiaria. Quali sono stati i finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina? 500 milioni all'atto della sua costituzione (marzo 1948), 2 miliardi nel 1949, allorché la funzionalità della Cassa è stata estesa a tutta l'Italia, ed oggi 600 milioni.

Con poco più di 3 miliardi non si potrà mai determinare una concorrenza dannosa alle leggi che abbiamo testé richiamato e cioè quella sulla valorizzazione della Sila, e la legge stralcio. L'ammetterlo sarebbe semplicemente ridicolo.

MICELI. Ella dimentica che questo può anche essere destinato a contributo nel pagamento di interessi.

GORINI, *Relatore*. Al contrario, queste somme sono date alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, cioè per l'acquisto di terreni da parte dell'ente, per la loro lottizzazione e successiva distribuzione ai contadini. L'onorevole Miceli confonde.

Per gli interessi provvede altra legge. L'onorevole Miceli e gli altri obiettori (non di coscienza...) farebbero bene a rileggersi con attenzione la mia relazione. Infatti essi confondono la legge per la formazione della piccola proprietà contadina e quella sulla Cassa della piccola proprietà contadina; sono due leggi ben distinte. L'una, del febbraio 1948, stabilisce determinati vantaggi e provvidenze a favore del piccolo coltivatore diretto acquirente riducendo a metà la tassa di registro nelle contrattazioni e le tasse ipotecarie:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

lo Stato mediante questa legge contribuisce al pagamento degli interessi. Tale contribuzione è oggi del 4,50 per cento. L'altra legge, del marzo 1948, costituisce la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ed è proprio quella cui ci riferiamo oggi. Se i colleghi dell'opposizione continueranno a confondere l'una con l'altra, evidentemente finiremo per non comprenderci.

Si è detto, dunque, che con questa legge si favoriscono i proprietari i quali hanno così la possibilità di esigere dei prezzi di vendita notevolmente alti. Ripeto che questa legge, operando in tutto il paese, troverà applicazioni anche in quelle regioni dove non esiste una spiccata depressione economica e dove non esistono terreni suscettibili di trasformazione agraria. Per esempio, nella mia provincia di Ferrara, vi sono delle zone dove l'agricoltura è fiorente e l'agricoltore trae dei cespiti notevoli dal proprio lavoro e dalla propria attività. Ora, riallacciandomi a quanto ho detto prima, perché mai non si dovrebbe aiutare il piccolo coltivatore diretto, che ha qualche risparmio, a comperare a libera contrattazione quel pezzetto di terra che egli eventualmente da tempo lavora? Se a questo fine noi creiamo delle provvidenze legislative, credo che non faremo nulla di antisociale; anzi, contribuiremo in molti casi ad elevare il lavoratore agricolo dalla sua condizione di bracciante a quella di piccolo proprietario. Oh, potessimo creare molti piccoli proprietari nella mia provincia, dove esistono centomila braccianti! Se ciò potesse avvenire, i fenomeni politici non avrebbero più in quella terra convulsioni frequenti di violenza! Ivi lavoratori braccianti, nel 1920-21 in gran parte massimalisti, divennero successivamente tutti fascisti; oggi sono passati in massa al comunismo! Perché ciò, onorevoli colleghi? Perché questi centomila braccianti sono condannati ad essere sempre nella condizione del disoccupato in gran parte dell'anno senza una sicurezza nel lavoro per il domani. Fino a che non si è cominciato a por mano alle leggi della riforma agraria per l'elevazione di questa classe, vedevo buio nell'avvenire della mia provincia! Ben venga adunque anche questa legge, diretta ad elevare la condizione sociale del bracciante, condizione che in talune province è estremamente grave! (*Approvazioni al centro*).

Si è detto che i proprietari ricaveranno da questa legge una ingiusta locupletazione. Il contadino, scarpe grosse e cervello fino, non va a comprare terreni cattivi. Ricordatelo: il contadino cerca di comprare quell'apez-

zamento di terra che rende, cioè terra buona; in questo caso, se potrà disporre, è pronto anche a pagare. Ora, se la Cassa che opera il primo acquisto dei terreni da coltivare è sufficientemente finanziata, potrà più facilmente, acquistando terreni buoni, andare incontro alle aspirazioni, specie di quei lavoratori che, pur non essendo del tutto sprovvisti di mezzi e con l'aiuto necessario vedranno finalmente coronati i loro sacrifici e il loro lavoro di tanti anni. (*Applausi al centro e a destra*).

Onorevoli colleghi, non credo di dovermi dilungare oltre. Farei torto all'intelligenza e alla bontà di quanti hanno avuto la benevolenza di ascoltarmi. Rivolgo quindi un invito a tutta la Camera affinché questa legge venga votata e approvata. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Credo di dovere riprendere un argomento chiarificatore già prospettato dall'onorevole relatore. Cioè, non dobbiamo confondere la legge in discussione con la legge sulla proprietà contadina. La legge sulla proprietà contadina contiene disposizioni dirette a favorire la formazione spontanea della proprietà contadina...

Una voce all'estrema sinistra. Non spontanea!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. È più che spontanea! L'onorevole Miceli, che ha posto in discussione l'argomento dell'applicazione della legge 24 febbraio 1948, ha mosso delle critiche che non riguardano l'attuale provvedimento, che ha per oggetto la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, dovuta ad una legge del marzo 1948, ma ha fatto delle critiche a quei trapassi che si stanno verificando, secondo l'onorevole Miceli, in larga misura, in questo momento, proprio per sottrarsi alla riforma fondiaria.

I suoi argomenti sono fuori luogo. Ho fatto svolgere proprio in questi giorni una indagine in alcune delle zone in riferimento alle quali era stato segnalato questo fatto, e ho potuto constatare che vi sono state molte esagerazioni e che in questo periodo le vendite ai contadini non hanno superato il ritmo normale dei tempi precedenti. Vi sono state offerte, ma non vi sono state esecuzioni di contratti di vendita.

Ad ogni modo, non intendo occuparmi della legge del febbraio 1948. Intendo oc-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

cuparmi dell'oggetto che oggi è sottoposto agli onorevoli colleghi: cioè della Cassa per la piccola proprietà contadina.

Questa Cassa è stata istituita nel marzo 1948; ha avuto una dotazione di 500 milioni e ha avuto poi, con la legge 23 aprile 1949, n. 165, un ulteriore finanziamento di 2 miliardi sul fondo E. R. P.. Non è un mistero per nessuno che questo finanziamento è rimasto finora inoperante in seguito alle discussioni che hanno avuto luogo fra il Governo italiano e la missione Eca sul modo di impiego di quei fondi. Quindi la dotazione della Cassa sino ad oggi è questa: 500 milioni, dei quali si è speso il 90 per cento acquistando in varie regioni d'Italia 3200-3300 ettari e apportando agli stessi ettari, con i fondi della Cassa, taluni miglioramenti necessari per le trasformazioni. Sono stati acquistati circa 1100 ettari in Toscana, 400 ettari in Emilia, 1400 ettari circa nel Lazio, 200 ettari in Lucania, 200 ettari in Sardegna e qualche altra piccola frazione altrove.

Ecco quanto si è potuto fare con un fondo ridottissimo di 500 milioni. Ed è per questo, perchè abbiamo notevoli domande di cooperative (e fra queste vi sono cooperative di tutte le zone, anche composte da elementi di diversa origine politica), che il Governo ha creduto di portare un progetto di legge per l'integrazione del fondo della stessa Cassa.

Si dice; così noi incidiamo sulla riforma fondiaria. Questo, sostanzialmente, è l'argomento affacciato dagli onorevoli Grifone e Miceli. Io lo escludo, perchè la Cassa si propone di fare operazioni che non influiscano nell'applicazione della riforma fondiaria. Non è detto che tutti i terreni in Italia siano soggetti alla riforma fondiaria: vi sono molti terreni che possono essere vantaggiosamente frazionati e distribuiti in piccole proprietà, da trasformare o da non trasformare, sui quali la riforma fondiaria non avrà alcuna incidenza, perchè appartengono a proprietari che non verranno colpiti. Vi sono le quote residue dagli scorpori; abbiamo visto che saranno colpiti dalla legge di riforma 13-14 mila proprietari di fronte alle decine, centinaia di migliaia di proprietari fondiari in Italia. Quindi vi è ancora un largo margine, che non possiamo ignorare, per operazioni di trapasso volontario di terre, di formazione volontaria di proprietà contadine. A questo scopo è stata creata la Cassa, a questo scopo la Cassa continua a funzionare. Quindi nessuna sottrazione di terreni da parte della Cassa a operazioni di riforma fondiaria.

In quanto al finanziamento, debbo dire che anche qui vi è stato un altro grosso equivoco. Non si è tenuto conto della legge 24 febbraio 1948 la quale stanziava all'articolo 10, che è richiamato in questo disegno di legge, una somma di 100 milioni annui per trent'anni per integrazione negli interessi sui mutui per acquisto di terre, mutui che si stanno stipulando e che hanno raggiunto già una discreta entità. Questa legge stanziava, inoltre, 2 miliardi per contributi alla nuova proprietà che si formava in forza della legge stessa. È su questo capitolo, non sul capitolo dei miglioramenti fondiari in genere, che vengono prelevati i 600 milioni. E perchè si fa questo prelievo? Perchè ci si è accorti di aver commesso un errore di previsione: cioè questi due miliardi della lettera b) dell'articolo 10 sono rimasti in gran parte non utilizzati, perchè i piccoli proprietari non hanno chiesto contributi per miglioramenti, o hanno comperato terre già trasformate, o non hanno avuto bisogno di questi sussidi.

Tutte le pratiche di miglioramento in questo settore sono state soddisfatte; ma è rimasto un larghissimo margine; invece di lasciare questi fondi inutilizzati, col rischio che passino nelle « economie » quando si chiudono i bilanci consuntivi del 1948-49 e del 1949-50, abbiamo pensato che fosse logico distrarne una parte per raggiungere lo stesso scopo, quello della formazione della piccola proprietà contadina che con la legge 24 febbraio 1948 si era voluto perseguire indirettamente. Sono fondi rimasti inutilizzati perchè non vi erano domande di miglioramento, nonostante tutta la propaganda che è stata fatta e la diffusione che si è data al provvedimento. Evidentemente vi era stato un errore di previsione nella destinazione delle somme, che oggi vogliamo correggere affrontando il problema del potenziamento della Cassa.

Sono state fatte affermazioni di dettaglio, che io voglio raccogliere per smentirle. Si è parlato della cooperativa di Camposanto. Questa cooperativa non ha acquistato i terreni con i fondi della Cassa: i terreni sono stati contrattati liberamente fra proprietario e cooperativa. La cooperativa ha avuto dei sussidi per la trasformazione dei terreni in base alla legge 24 marzo 1948 (articolo 10, lettera b): operazione perfettamente corretta. Altre cooperative hanno avuto gli stessi vantaggi.

Quindi, riportando la questione nei suoi veri termini, non si tratta di incoraggiare evasioni alla riforma, ma si tratta semplicemente di far sì che questa Cassa possa funzio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

nare. Ed io assicuro che l'uso di questi fondi sarà accuratamente seguito in modo da non aiutare a sfuggire alla riforma fondiaria.

Ho avuto il piacere di sentire finalmente una ammissione, cioè che le indennità che noi paghiamo per l'espropriazione in seguito alla legge di riforma fondiaria sono inferiori ai prezzi del mercato. Finora avevamo sentito affermare, invece, che queste indennità erano troppo elevate. Una volta tanto la verità si fa strada, ed io sono grato di questa ammissione, che mi permette di riconfermare ciò che ho sempre detto.

Ad ogni modo, con la legge 24 marzo 1948 e con le disposizioni sulla Cassa, noi non abbiamo voluto affrontare il problema della riforma fondiaria. Abbiamo affrontato un problema non in contrasto, ma *à côté* della riforma agraria, allo scopo di estendere quanto più possibile il campo di questa piccola proprietà, che a noi sta tanto a cuore. Secondo le vostre dichiarazioni fatte al Senato, sembra che stia a cuore anche a voi; quindi mi meraviglio che, dopo queste dichiarazioni e dopo le vostre lodi alla piccola proprietà contadina, si voglia oggi ostacolare questo provvedimento, il quale, ripeto, non ha lo scopo di impedire l'attuazione della riforma, ma ha quello di estendere sempre più la piccola proprietà contadina, nella quale noi fermamente crediamo. *(Applausi al centro e a destra)*.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Chiedo al Governo se accetta il testo della Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ».

(È approvato).

ART. 2.

« La spesa autorizzata con l'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 milioni ».

(È approvato).

ART. 3.

« Alla copertura della spesa di lire 600 milioni, autorizzata col precedente articolo 1, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 in base al richiamato articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

(È approvato).

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in una precedente seduta, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere defe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

rito all'esame ed all'approvazione della competente Commissione permanente, in sede legislativa: « Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura ». (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1647).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorderà, questo disegno di legge ha una storia piuttosto lunga per la complessa discussione cui ha dato luogo. Nelle sedute del 14 e del 18 luglio furono approvati gli articoli formulati dalla Commissione. Debbono ancora essere discussi l'articolo 32-III e l'intero titolo VI, che furono riservati all'esame dell'Assemblea.

Vi sono poi alcuni articoli connessi con questo titolo, e cioè il 16, che fu rinviato al 32-ix; il 25, che è da ritenersi assorbito nel 32-x; il 26, che fu rinviato al 32-viii; e il secondo comma dell'articolo 30, che si può considerare assorbito nell'articolo 32-xv.

Inoltre si debbono esaminare vari emendamenti rimasti in sospeso, salvo il loro collocamento definitivo.

Si dia intanto lettura dell'articolo 32-III.
CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(Canone).

« La determinazione del canone dovuto dal miglioratario, o della quota di riparto a lui spettante, è deferita alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 15-II, la quale indicherà l'ammontare del canone da considerarsi equo, o della quota di riparto, avuto riguardo alla entità degli apporti dei contraenti.

« L'obbligo di corresponsione del canone o della quota ha inizio dopo la seconda annata agraria ».

PRESIDENTE. Su questo articolo il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo con il seguente: »

« Il canone dovuto dal miglioratario, o la quota di riparto a lui spettante, deve essere contenuto nei limiti previsti dalla Commissione tecnica, di cui all'articolo 15-III.

« Tale Commissione determina, distinguendo le zone e le qualità dei terreni, secondo i vari schemi di apporto dei contraenti, l'ammontare del canone da considerarsi equo o della quota di riparto.

« L'obbligo di corresponsione del canone o della quota di riparto ha inizio non prima della terza annata agraria ».

L'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di illustrarlo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel sistema della legge è prevista una commissione tecnica che determina i criteri entro i quali deve muoversi la sezione specializzata del tribunale. La commissione tecnica non ha un compito giurisdizionale, ma ha soltanto il compito di esprimere un parere tecnico, mentre in forza dell'attuale articolo 32-ter finirebbe per diventare un organismo giurisdizionale, il che è in contrasto con la Costituzione, la quale vieta la creazione di giudici speciali ed ammette, invece, sezioni specializzate di giudici ordinari. Il mio emendamento pertanto è in armonia con la Costituzione e con lo spirito della legge, nella quale la commissione tecnica è ben distinta dalle sezioni specializzate del tribunale, le quali ultime soltanto danno un vero e proprio giudizio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 32-III-bis.

(Quote di riparto)

« Nei contratti di colonia migliorataria, comunque denominati, e negli altri nei quali il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, la quota di riparto dei prodotti del suolo e del soprasuolo, spettante al colono, non potrà essere inferiore:

ai 7/8 della produzione totale, nel caso in cui il concedente non abbia partecipato alle spese di miglioramento;

ai 3/4 della produzione totale, nel caso in cui il concedente abbia partecipato alle spese di miglioramento in misura non inferiore alla metà del loro importo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

« Le quote di riparto spettanti al colono saranno modificate proporzionalmente nel caso di partecipazione del concedente alle spese di miglioramento in misura diversa della metà del loro importo.

« La partecipazione del concedente alle spese colturali annuali obbliga il colono soltanto al rimborso delle spese stesse.

« L'obbligo di corresponsione della quota al concedente ha inizio dopo la terza annata agraria ».

ART. 32-III-ter.

(Canone).

« Nei contratti di affittanza migliorataria, comunque denominati, e negli altri ove il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, il canone annuo dovuto al proprietario non può eccedere l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo, all'inizio del contratto, rivalutato secondo i criteri adottati dal catasto.

« L'obbligo di corresponsione del canone al proprietario ha inizio dopo la terza annata agraria.

« La determinazione del canone, dovuto dal miglioratario, secondo i criteri di cui al primo comma, è deferita alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 15-III ».

Questi emendamenti, benchè presentati come aggiuntivi, sono, sostanzialmente, sostitutivi dell'articolo 32-III. È opportuno pertanto discuterli subito.

MICELI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Debbo ricordare che, pur essendo state rimandate dalla Camera alla Commissione la trattazione e le decisioni su tutto il capitolo della colonia e della affittanza migliorataria, la Commissione ha deciso sulla durata e sui miglioramenti, ma ha restituito alla Camera il mandato di deliberare l'articolo che riguarda le quote di riparto ed il canone di affitto dei contratti miglioratari. Ciò, a mio avviso, può essere interpretato nel senso che la questione del canone della quota di affitto è una questione importante e delicata al punto da dover essere discussa in Assemblea.

Giustamente suggeriva l'onorevole Presidente di abbinare l'esame dei nostri emendamenti rappresentati dagli articoli 32-III-bis e 32-III-ter all'esame dell'articolo 32-ter di cui i nostri due emendamenti sono sostitutivi.

All'ultima ora è sopraggiunto l'emendamento del ministro. Ritengo quindi che

l'esame debba essere globale. Noi dobbiamo dire perché sosteniamo i nostri emendamenti e non possiamo accettare gli altri.

L'emendamento suggerito dall'onorevole ministro, sostanzialmente, non modifica il testo della Commissione, perché nel testo della Commissione, a proposito del canone del miglioratario, il principio era che la determinazione di questo canone e della quota di affittanza dovesse essere fatta dalla Commissione tecnica prevista dall'articolo 15-IV. Questo articolo prevede infatti una commissione tecnica provinciale che si deve interessare di determinare i canoni tipo di affittanza (e non i canoni di ogni singola affittanza).

Una prima osservazione si deve fare. Qui in un'unica voce contempliamo colonia migliorataria e affittanza migliorataria. Ora, mentre per l'affittanza migliorataria è il caso di parlare di canone, cioè di una quantità fissa in prodotti o in danaro da corrispondere al locatore, nel caso della colonia migliorataria non si tratta più di canone, ma si tratta di quota di prodotti. Io non vedo come questa commissione provinciale, la quale è istituita per determinare dei canoni, cioè delle quantità fisse per tipi di cultura, tenuto conto delle regioni agrarie, dell'altitudine e della giacitura, possa pronunciarsi sulla determinazione di quote di prodotti per i singoli contratti.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il canone, però, può essere quotativo.

MICELI. Prevederò anche questa obiezione che, secondo me, può suggerire una via di uscita.

Oltre alla diversità delle mansioni affidate dall'articolo 15-III, come da noi approvato; osterebbe a quest'esame anche il fatto che nella commissione non partecipano i rappresentanti della categoria che dovrebbe essere tutelata dalla commissione; infatti mentre noi abbiamo nella commissione un rappresentante degli affittuari conduttori, un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti, non vi è un rappresentante dei coloni, né un rappresentante degli affittuari miglioratari.

Ora, dato il principio che presiede alla costituzione di queste commissioni, un principio, se non di rappresentanza, certamente di conoscenza di interessi, in esse vi dovrebbero essere coloro che tali interessi sanno identificare e difendere: i coloni ed i fittavoli miglioratari.

Ma il motivo essenziale per cui noi non possiamo accettare la formulazione della Commissione e quella del ministro è un altro. Noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

ci siamo occupati in Commissione della colonia e dell'affittanza migliorataria, e in quella occasione la maggioranza ha approvato degli articoli che, ad esaminarli bene, hanno segnato un passo indietro rispetto a quelli prima approvati. Così, se noi esaminiamo l'articolo relativo alla durata, dobbiamo constatare che la Commissione, per i contratti di affittanza migliorataria e di colonia migliorataria, prevedeva, nella prima stesura, un minimo di durata di 25 anni, mentre l'articolo 32-II ha previsto un minimo di durata pari all'utilizzazione delle culture. È vero che si è stabilito il termine di 30 anni, ma questo è un termine massimo, non minimo; garantisce perciò i proprietari e non i contadini miglioratari.

Per tale questione è stato fatto un passo indietro. Prendiamo, ad esempio, l'impianto di un vigneto. Nell'impianto di un vigneto possiamo arrivare, come utilizzazione completa, ad un periodo massimo di 20 anni. Ora, con l'applicazione del testo definitivo della Commissione, la durata è fissata in 20 anni, mentre, se fosse rimasto il primo articolo della Commissione, tale durata sarebbe stata di 25 anni.

Più scandalosa si presenta la questione nel caso di impianti di oliveti, per i quali il termine massimo di 20 anni costringe il contadino a lasciare l'impianto proprio all'inizio della produzione.

A proposito della garanzia del credito, noi ci eravamo riservati di rendere più sicura la garanzia stessa, dando ad essa un grado di privilegio che fosse semplicemente secondo al grado che hanno le imposte e le tasse, mentre poi nella vostra formulazione definitiva non avete accettato questo principio. Orbene, quando voi avete approvato questi articoli in Commissione (articoli che peggioravano quelli che avevamo stabilito in precedenza), il presidente della Commissione, onorevole Germani, e diversi membri della maggioranza hanno fatto questa osservazione: noi ci preoccupiamo di creare delle condizioni che non rendano impossibile per il futuro la contrattazione di questi tipi di affittanze o colonie miglioratarie, perché riteniamo che la nostra agricoltura possa avere ancora bisogno di questo tipo di contratto; se noi poniamo delle condizioni completamente gravose, scoraggeremo i proprietari dal concedere questi terreni a colonia o ad affittanza migliorataria. A questo ci sarebbe da obiettare che, se poteva ritenersi dubbio che il contenuto dei primitivi articoli scoraggiasse i proprietari, approvando gli articoli nelle loro ultime for-

mulazioni era certo che le condizioni contenute in essi scoraggiassero i contadini e che tale scoraggiamento non avrebbe favorito la conclusione di quei contratti che stanno a cuore all'onorevole Germani.

Partendo da questa osservazione, l'onorevole Germani, ed il ministro stesso, che ha presenziato ad alcune di queste riunioni riflettenti la colonia migliorataria, hanno dichiarato in Commissione: queste norme riguardano i futuri contratti di colonia migliorataria; il contadino che deve stipulare il futuro contratto giudicherà se le condizioni stabilite dalla legge siano accettabili o no. Ma quando abbiamo sollevato l'obiezione che dovevamo preoccuparci, contemporaneamente, dei contratti esistenti di colonia e di affittanza migliorataria, ci è stato risposto che in seguito, in sede di disposizioni finali e transitorie, si sarebbe provveduto ad approvare delle norme destinate a regolamentare, in modo soddisfacente, i contratti in corso.

Ora è questa la preoccupazione che ci induce a sostenere il nostro emendamento. Sarebbe certamente superfluo che io ripetessi a voi le condizioni dei contratti miglioratari esistenti. Ho fatto già un'esposizione in proposito quando abbiamo discusso la legge stralcio, poiché in quella sede noi abbiamo proposto che i contratti miglioratari esistenti venissero trasformati in enfiteusi. Io non documenterò a voi le esose clausole di tutti i patti: del leccese, del brindisino, del siciliano, del verolano, alle porte di Roma, per il quale ultimo ho letto alcune sentenze che decretavano la demolizione delle costruzioni fatte dai miglioratari! Una cosa emerge dall'esame di tutti i patti esistenti: che la suddivisione dei prodotti sino adesso è avvenuta in modo assolutamente irrazionale e svantaggioso per il colono. Noi assistiamo a delle suddivisioni a metà diffusissime. Il proprietario, trenta anni fa, ha concesso un arenile, un terreno ghiaioso; questo terreno è stato trasformato in un uliveto, in un frutteto, in un vigneto, in un qualsiasi impianto di alto reddito. Il proprietario non ha minimamente contribuito a questa trasformazione: ha messo capitali e lavoro, attraverso trent'anni, il contadino. Attualmente il proprietario divide i prodotti a metà: cioè non divide a metà i prodotti di un fondo arborato concesso al contadino: divide a metà i prodotti di un investimento di lavoro e di capitale da parte del contadino, cioè di un investimento che appartiene per intero al contadino che l'ha eseguito. Non potete negare che questo è un esempio tipico

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

di appropriazione di reddito. Perché, fintantoché il proprietario concede un uliveto che egli abbia impiantato a sue spese, possiamo discutere se la sua quota di prodotti debba essere un terzo, un quinto, la metà, cioè possiamo in vario modo valutare la proporzione fra l'apporto del proprietario (bene fondiario pronto a produrre) e l'apporto del contadino (lavoro e capitale) impiegato nella coltivazione del fondo; ma quando il proprietario ha concesso il terreno nudo, non ha partecipato alle spese di impianto, nella valutazione della quota spettantegli occorre tener conto del solo apporto della nuda e sterile terra, mentre nella valutazione della quota del miglioratario occorrerà tener conto, oltre che del lavoro e del capitale di gestione, dell'apporto fondiario (investimenti) che il miglioratario per intero conferisce; secondo una tale irrefutabile constatazione, le quote di metà dei prodotti (e le maggiori) percepite dai proprietari appaiono semplicemente scandalose.

Noi sosteniamo quindi che bisogna modificare queste quote di ripartizione. E abbiamo indicato come modificarle. Abbiamo detto: « nei contratti di colonia migliorataria, o comunque denominata, e negli altri nei quali il coltivatore diretto abbia eseguito sostanziali e permanenti miglierie, la quota di ripartizione dei prodotti del suolo e del soprasuolo spettanti al colono non potrà essere inferiore, ecc. ». Mi fono all'esame del primo comma. Noi non ci siamo riferiti soltanto e semplicemente « ai contratti di colonia migliorataria », perché molte volte in materia non esistono contratti scritti. Non ci si può quindi riferire ai termini formali dei contratti per definirli contratti di miglieria: occorrerà esaminare la essenza ed i risultati di tale contratto, constatare che cosa ha fatto il contadino, se ha migliorato il fondo, se lo ha migliorato radicalmente e permanentemente, nel qual caso è evidente che il contratto è di fatto un contratto miglioratario, anche se non vi sia una clausola che lo specifichi.

La nostra formulazione offre inoltre le massime garanzie restrittive: avendo affermato che le miglierie debbono essere sostanziali e permanenti, noi veniamo ad escludere da questi contratti quelli in cui le miglierie consistono in manutenzioni ordinarie o straordinarie, o in impianti di modesta entità: « permanente e sostanziale », può essere solo una miglieria che abbia veramente mutato la faccia del fondo:

In questo caso, anche se non vi siano patti scritti od espressi, noi sosteniamo che al co-

lono miglioratario debbano venire assegnati i sette ottavi del reddito del fondo, nella ipotesi che il concedente non abbia in alcun modo partecipato alle spese per la miglieria del fondo stesso. Qualcuno potrebbe accusarci di arbitrarietà nella precisazione della quota di riparto; ma v'è un filo logico che giustifica questa nostra richiesta. Infatti, se oggi un proprietario concede ad un colono un terreno nudo e non partecipa per nulla alle spese di coltivazione, a quale quota di reddito ha esso diritto? Tale quota è tassativamente stabilita, dalla legge 1944, nella misura massima del quinto dei prodotti e degli utili del fondo concesso.

Questa legge è valevole per la concessione di tutti i terreni nudi, quindi anche per quelli che erano nudi trenta anni fa. Il nostro contadino dovrebbe dare al proprietario non più di un quinto dei prodotti che si ricavavano trenta anni fa. Ma il fondo migliorato dal colono produce oggi quanto produceva trenta anni fa? No, produce quantitativamente e qualitativamente molto di più. Pertanto, se noi vogliamo riportare la quota spettante al proprietario non alla produzione del fondo di trenta anni fa che sarebbe impossibile oggi rilevare, ma alla produzione attuale, dobbiamo sostenere che questa quota deve essere minore, evidentemente, del quinto di tale produzione. Quando non esisteva la vigna, quando non esisteva l'arboreto, quando probabilmente il fondo era passivo per il proprietario, la produzione era certamente una frazione della attuale: il quinto del valore di quella produzione deficitaria, corrisponde ad una minore aliquota della produzione a miglierie avvenute.

Proporre che la quota padronale sia un ottavo della produzione attuale anziché un quinto di quella ante-miglioramento significa ammettere che, a causa dei miglioramenti, la produzione è aumentata nel rapporto 8 : 5 cioè è aumentata del 60 per cento. Ora non c'è contratto miglioratario in cui tale aumento non si sia verificato.

Perciò, quando chiediamo che debbano venir concessi i sette ottavi del prodotto al colono e un ottavo al proprietario, noi teniamo conto solo di un minimo di aumento di produzione avvenuto a causa delle miglierie, ed in tal modo non rischiamo certo di ledere gli interessi della proprietà!

BASILE. E, con un ottavo, il proprietario paga le tasse?

MICELI. Risponderò a questa domanda più tardi, riservandomi di rivolgervene una altra di non facile risposta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Questo nel caso che il proprietario non abbia partecipato affatto alle spese di impianto. Ma vi è un altro caso (non tutte le colonie miglioratarie obbediscono ad uno schema), ed è quello nel quale il proprietario ha partecipato alle spese di impianto. Non ho qui tutti i contratti miglioratari, ma dispongo di un gran numero di essi, stipulati nel Mezzogiorno, nei quali, per esempio, nell'impianto di un vigneto, il proprietario ha contribuito fornendo le barbatelle, o altri nei quali, per l'impianto dell'oliveto, il proprietario ha contribuito versando al colono una certa somma (da lire 10 a lire 30) per ogni olivo messo a dimora nel fondo.

Vi possono essere state diverse forme di concorso del proprietario alle spese di trasformazione e di miglioramento del fondo. Noi possiamo trattare questi proprietari, che hanno contribuito al miglioramento, alla stessa stregua degli altri? Evidentemente, per essi noi dobbiamo elevare la quota di riparto. Perciò noi proponiamo che, a favore di quei proprietari i quali hanno contribuito alle spese di impianto in minore di metà del loro valore, la quota dei prodotti passi da un ottavo ad un quarto; venga cioè praticamente raddoppiata. Questo avviene già in casi analoghi per i contratti di mezzadria impropria per vigenti norme di legge che sono state riprodotte anche nella legge in esame, su proposta dello stesso ministro. Cioè, quando il proprietario non partecipa alle spese culturali, ha diritto solo al 20 per cento del prodotto; quando partecipa alle spese culturali nella misura del 50 per cento ha diritto, invece, al 40 per cento del prodotto. Quindi, vi è un raddoppiamento della quota che noi abbiamo riproposto anche nel caso delle migliorie, stabilendo che, quando il proprietario partecipa all'impianto in misura non inferiore alla metà, abbia diritto a un quarto, invece che ad un ottavo del prodotto.

Il nostro emendamento così prosegue: «Le quote di riparto spettanti al colono saranno modificate proporzionalmente nel caso di partecipazione del concedente alle spese di miglioramento in misura diversa della metà del loro importo». Ciò perché vi possono essere delle situazioni intermedie. Per esempio, per un proprietario che ha partecipato con più di zero (l'assenza completa di ogni contributo da parte del proprietario) e con meno del 50 per cento, che cosa proponiamo? A seconda della sua partecipazione, una quota intermedia tra il 12,50 per cento e il 25 per cento. Anche questa norma riproduce ciò che avviene nella mezzadria impropria:

in essa, quando la partecipazione del concedente è diversa da zero ed è diversa dalla metà, le quote sono proporzionalmente variabili.

Una osservazione è stata fatta da un collega della maggioranza, e precisamente da un naturale alleato dell'ala destra: quando si propone per il proprietario il 12,50 per cento del prodotto, si mette il proprietario in condizioni di pagare le tasse?

Prima di tutto, nel caso della colonia migliorataria, sono diversi i miglioratari che pagano le tasse per conto del proprietario, o almeno parte di esse. Vi è poi un'altra osservazione: le tasse che paga attualmente il proprietario sono sempre minori del 12,50 per cento del prodotto lordo vendibile. Voi non tenete però conto della appropriazione già avvenuta per decine di anni da parte del proprietario il quale, da quando si è messo in resa il fondo, ha indebitamente prelevato per lo meno il 100 per cento in più di quanto gli sarebbe equamente spettato.

Il contadino potrebbe anche richiedere il rimborso di quanto per tanti anni ha indebitamente versato in più, compresi gli interessi legali. Il proprietario, in fondo, dall'origine della messa in frutto di un vigneto, per esempio, ad oggi, ha prelevato delle quote che non solo gli consentono di pagare le tasse attuali, ma quasi quasi di impiantare un altro vigneto per conto suo.

BASILE. Ma questa legge disciplina anche i contratti futuri.

MICELI. Sono lieto che, con questa interruzione, l'onorevole Basile riconosca che per i contratti in corso la nostra proposta non sia da scartare, e che sia costretto a spostare il suo interesse e la sua attenzione ai contratti futuri. Qui è il punto. L'osservazione che io non avevo abbandonato e che avevo posto come premessa del mio emendamento era questa: che nel mio emendamento io mi preoccupavo sostanzialmente della regolamentazione dei contratti in corso. Infatti la dizione «il diretto coltivatore che abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie» significa proprio che si tratta di una disposizione che serve per i contratti già in corso. Se la disposizione sarà ritenuta esosa per i contratti futuri, noi non saremo contrari ad accettare per questi una nuova formula (tanto più che, per i contratti futuri, vale per me l'osservazione già ripetutamente fatta: che, cioè, se la disposizione sarà favorevole ad entrambe le parti, i contratti miglioratari si faranno, mentre, se non lo sarà, i contratti miglioratari non saranno stipulati).

Ma sarebbe sommamente ingiusto legare agli eventuali contratti futuri la sorte di contratti del passato che hanno già agito in senso molto favorevole per i proprietari assenteisti. Voi non potete negare, onorevoli colleghi della maggioranza, che quel proprietario che non ha partecipato in nessuna misura alle spese di miglioria, avendole poste tutte a carico del colono o dell'affittuario, sia un proprietario tipicamente assenteista. D'altra parte, se in questa Camera si sono elevate delle voci in difesa della proprietà attiva (sia pure con la riserva soggettiva che si attribuisce alla qualifica di « attiva »), non credo che ci possa essere una sola voce che voglia salvaguardare, a tutto danno dei contadini, i proprietari assenteisti.

Ora, se in questi terreni c'è stato un miglioramento, sia come investimenti di capitale che come investimenti di lavoro, questo è stato apportato esclusivamente dal contadino. Logicamente, quindi, noi riteniamo che, se non vogliamo far torto ai coloni miglioratori che da questa riforma hanno il diritto di aspettarsi qualche cosa, noi dovremo approvare l'emendamento proposto. Voi avete ripetutamente affermato che questa riforma giova, sia pure in misura limitata, a tutte le categorie contadine; avete sostenuto che migliora la condizione del mezzadro stabilendo la ripartizione nella misura del 53 per cento; che migliora le condizioni dell'affittuario attraverso un canone che non è più affidato all'arbitrio dei proprietari; che migliora tutti i contratti precari disponendo una maggiore stabilità sul fondo: sarebbe il solo colono miglioratorio, quello che ha già migliorato (prescindiamo in questo momento dai nuovi contratti miglioratori), a non ottenere alcun giovamento dalla vostra legge. Non potete dire che gli derivi un vantaggio in rapporto alla durata, perchè voi avete abolito la giusta causa per questa specie di contratti, stabilendo che alla loro scadenza il proprietario possa sfrattare il colono miglioratorio ed assumerne un altro; disposizione evidentemente assurda che io proporrò di rettificare in sede di disposizione transitoria sia per i contratti già esistenti che per quelli nuovi. Non avete la possibilità di affermare che avete aumentato il suo reddito, se lo affidate al problematico responso di una commissione che potrebbe anche decurtarlo.

A questo proposito, ho il piacere di richiamarmi ad una proposta dell'onorevole Bonomi, presentata per iscritto in Commissione, e che io mi sono affrettato ad annotare, perchè sapevo che il proponente se ne sarebbe presto dimenticato: « Nei rapporti di colonia miglio-

rataria precaria — dice la proposta — la quota dei prodotti del suolo e del soprasuolo spettante al colono non dovrà essere inferiore ai tre quarti del totale. Il pascolo stagionale e la legna ricavata dalla potatura e dalla sostituzione degli alberi morti rimangono per intero a favore del colono ».

Come si vede, già in questa proposta di un deputato della maggioranza, per il quale si deve presumere una certa conoscenza delle esigenze dei coltivatori miglioratori, era sancito il principio di fissare una quota di ripartizione migliore di quella esistente, sottraendo la controversa materia alla complicata procedura delle commissioni. Voi direte: l'onorevole Bonomi ha proposto tre quarti, mentre voi proponete sette ottavi.

Ma è anche vero che l'onorevole Bonomi non ha detto per quali coloni miglioratori proponeva i tre quarti. Anche noi proponiamo i tre quarti nel caso che il proprietario abbia partecipato per metà alle spese di miglioramento.

Ad ogni modo, ciò vi dice che v'è una esigenza da parte dei coloni miglioratori di migliorare le loro quote di riparto attraverso una disposizione automatica di legge.

Ultima osservazione sul nostro emendamento è questa: la partecipazione del concedente alle spese culturali annuali obbliga il colono soltanto al rimborso delle spese stesse. L'obbligo di corresponsione della quota al concedente ha inizio dopo la terza annata agraria. Queste sono entrambe proposte conseguenti. Quando, per esempio, il concedente partecipa a delle anticipazioni di zolfo o di solfato di rame nei vigneti, è logico che, mentre in un contratto normale questo può essere considerato come un apporto alla coltivazione del vigneto, perchè il proprietario ha dato il fondo già col vigneto, nel caso del contratto miglioratorio questo si traduce logicamente in una anticipazione fatta al contadino dal proprietario del vigneto, anticipazione che dà diritto solo ad un rimborso.

L'ultimo comma del nostro emendamento chiede che l'obbligo di corresponsione della quota al concedente abbia luogo dopo la terza annata agraria, perchè si presume che un terreno che deve essere migliorato, per lo meno per tre anni non può produrre frutti adeguati e, quindi, non può fornire una immediata resa che consenta di pagare subito il proprietario.

Noi riteniamo che la Commissione, la maggioranza ed il ministro vorranno prendere in considerazione le nostre proposte, proposte che hanno lo scopo, prima di tutto,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

di staccare la sorte dei vecchi miglioratari dai nuovi miglioratari, in secondo luogo di cercare di garantire automaticamente ai vecchi miglioratari (come è avvenuto per la mezzadria e per la colonia parziaria) un aumento delle quote e dei ricavi rispetto a quelli esistenti, scandalosamente bassi in relazione al lavoro ed agli investimenti effettuati.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella considera i due articoli proposti come sostitutivi anche dell'emendamento ministeriale?

MICELI. In linea principale sì, perché intendo che essi debbano valere per i vecchi e per i nuovi contratti. Ma chiedo, in linea subordinata, che questo articolo possa essere applicato, nelle disposizioni transitorie, per i contratti esistenti, mentre per i nuovi contratti sarei contrario a diversa formulazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 32-III?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia dei contratti a miglioria non era regolata nel disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento; ed è stato in seno alla Commissione che, per iniziativa di diverse parti, e in particolare per iniziativa dell'onorevole Bonomi, di cui ha ricordato ora il nome l'onorevole Miceli, si è provveduto ad una certa regolamentazione dei contratti a miglioria. È una delle materie più delicate che si possano presentare all'esame di chi si occupa di agricoltura. Se in tutti i contratti dobbiamo aver presenti gli interessi e le esigenze delle parti contraenti, sia al fine di riconoscere a ciascuna di queste parti quello che è l'equo riconoscimento delle loro rispettive spettanze, sia al fine di non sterilire in partenza questi contratti, è precisamente in questo settore che noi dobbiamo essere particolarmente accorti e prudenti.

Indubbiamente, tutti noi vogliamo riconoscere ai lavoratori un equo compenso al loro lavoro. Non possiamo però, d'altra parte, disconoscere anche il compenso al capitale, alla proprietà. Né, ripeto, dobbiamo porre una remora in partenza alla possibilità di formazione di questi contratti, che noi riteniamo, specie in alcune zone del territorio italiano, siano ancora in grado di apportare notevole beneficio alla produzione, ai lavoratori e alla collettività.

Noi riteniamo che non tutto si possa fare attraverso gli interventi diretti, coattivi del Parlamento, del Governo e dello Stato. Noi riteniamo che, a fianco di questi inter-

venti diretti e coattivi, si debba lasciare un sufficiente, anzi un largo margine alla iniziativa privata. Riteniamo pertanto che gli interessi anche dei proprietari, gli interessi della vita stessa di questi contratti devono essere tenuti ben presenti in questa delicatissima materia. Questa materia, in modo particolare, ha formato oggetto due volte di discussione in Commissione, e cioè quando se ne parlò per la prima volta in sede referente e una seconda volta quando, per delega dell'Assemblea, la Commissione ha ripreso in esame gli articoli relativi ai contratti di affitto e di colonia a miglioria.

Si è detto che abbiamo fatto dei passi indietro. Personalmente ritengo che, se vogliamo tener presente la vitalità di questi contratti, noi abbiamo fatto invece dei passi avanti e non dei passi indietro.

Quando, per esempio, trattando della durata di questi contratti, eliminando una disposizione che in un primo tempo era stata votata in Commissione, abbiamo stabilito una durata che non sia fissata preventivamente in un minimo, per esempio, di 25 anni, ma ci siamo riferiti invece a quello che è il periodo di normale utilizzazione dei nuovi impianti, comunque non superiore a 30 anni, abbiamo fatto qualcosa che risponde, oltre tutto, alle ragioni della tecnica.

Si è detto: abbiamo tolto la giusta causa. Ma, onorevoli colleghi, la giusta causa per questi contratti, che hanno già durata di 15-25-30 anni, significava praticamente modificare questi rapporti obbligatori in rapporti quasi a carattere reale, e avrebbe significato in partenza l'impossibilità, l'inevitabilità che non si costituissero ulteriormente nuovi contratti di miglioria.

Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che i contratti a miglioria abbiano ancora una loro funzione da svolgere, specialmente nelle zone più depresse. (*Interruzione del deputato Miceli*).

L'esperienza che è stata fatta in materia di enfiteusi dopo il codice del 1865, che ha riconosciuto all'enfiteuta tutti i diritti che conosciamo, riducendo a zero o al minimo i diritti del concedente, è dimostrativa. Di enfiteusi, dopo il 1865, praticamente, non se ne sono più fatte. Quindi la Commissione ha alquanto temperato, avendo meglio riflettuto sulla struttura di questi contratti, le disposizioni che erano contenute nel progetto originario.

Per quello che si riferisce a questa materia del canone noi abbiamo lungamente discusso. Qui i criteri sono stati due, ed emergono anche dalle nostre discussioni: o stabi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

lire nella legge quote fisse nelle quali dovrebbe avvenire la ripartizione a seconda degli apporti delle parti, o, viceversa, rinviare a quelle commissioni tecniche che noi stessi abbiamo costituito, alle quali abbiamo affidato la competenza di intervenire nel regolare questi rapporti, laddove noi abbiamo pensato che la legge non fosse in grado di intervenire convenientemente.

Ora, perché in questa materia noi abbiamo preferito non toccare con una disposizione legislativa la determinazione delle quote, la determinazione del canone? Perché i rapporti, in questa materia dei contratti a miglioria, sono così diversi da coltura a coltura, da terreno a terreno, da zona a zona, che riteniamo di non aver potuto stabilire con norme uniformi quello che avrebbe potuto trovare un contrasto di fatto nelle condizioni di natura e di ambiente.

Ecco perché abbiamo preferito riferirci al giudizio di queste commissioni tecniche provinciali, che conoscono lo stato dei contratti, delle coltivazioni, l'entità degli apporti delle parti contraenti, e sono meglio in grado di stabilire la relativa spettanza.

Ma, facendo questo, si può dire che noi abbiamo un po' contraddetto al nostro operato rispetto ad altri contratti. Per esempio, si dice che per la mezzadria questo principio non è stato ammesso. Ma, per la mezzadria si è potuto fare diversamente, perché essa è un contratto tipico, in cui gli apporti delle parti sono tradizionalmente definiti. Questa tipicità, questa definitività di struttura nei contratti a miglioria, manca. La Camera si è mantenuta in questo stesso ordine di idee quando ha regolato i contratti di colonia parziaria e compartecipazione, nei quali, invece di stabilire delle quote fisse salvo ipotesi fondamentalissime, si è riferita, specialmente per quel che riguarda le colture arboree e legnose, a situazioni esistenti, alle quali ha apportato determinate modificazioni.

Data quindi la mancanza di tipicità di questi contratti, noi riteniamo di non poter formulare in sede legislativa una norma di carattere generale.

Tuttavia, un riferimento non manca. Questi contratti di affitto a miglioria, di mezzadria migliorataria, di colonia migliorataria sono fondamentalmente contratti di affitto, mezzadria, colonia. E allora, naturalmente, la commissione tecnica provinciale, a cui noi deleghiamo la determinazione dei canoni e delle quote di riparto, avrà presente quelle disposizioni che abbiamo dettate per i rispettivi contratti fondamentali, e terrà presente

anche queste nostre disposizioni. Naturalmente, dovrà adattare queste disposizioni alle condizioni particolari dei singoli contratti.

Questa è la ragione fondamentale per cui noi riteniamo di non poter aderire alle proposte formulate dall'onorevole Miceli a nome anche di altri firmatari dell'emendamento. Noi riteniamo che si debba star fermi, per la stessa necessità di vitalizzare questi contratti, al nostro punto di vista: che la determinazione delle quote di riparto o dei canoni di affitto non deve essere fatta in forma generale in sede legislativa, ma deve essere demandata ad apposite commissioni provinciali.

Si dice che in tal modo si disamorano i contadini. Non è esatto. Le commissioni provinciali devono tener presente l'entità degli apporti dei contraenti. Da tutta la disciplina di questa legge, che naturalmente deve costituire l'indirizzo per le commissioni provinciali, risulta qual'è il valore che noi attribuiamo al lavoro, anche nei confronti del capitale.

Riteniamo, quindi, che il valore dell'articolo 32-III-ter, in cui è contenuta la regolamentazione del canone e della quota di riparto dei contratti di miglioria, sia questo: questi canoni e queste quote di riparto devono essere revisionati. Essi non devono restare come sono, ma devono essere revisionati; e la revisione di questi canoni e di queste quote è attribuita a commissioni tecniche provinciali.

Quindi, anche in questa materia, introduciamo, senza fissare misure precise, questo principio: che le quote di riparto e i canoni di affitto devono subire quelle revisioni che prevediamo attraverso questa delega di competenza nell'articolo 32-III.

Noi accogliamo pertanto, il testo proposto dal ministro, il quale, sostanzialmente, ha lo stesso contenuto di quello proposto dalla Commissione, ma meglio formula il nostro pensiero. Cioè, dal testo ministeriale risulta chiaro che queste commissioni tecniche provinciali emettono dei pareri di carattere tecnico di massima, in quanto le quote di riparto od i canoni di affitto stabiliti dalle commissioni sono riferiti a tipi contrattuali, a schemi contrattuali, non ai singoli contratti, perché la competenza a decidere il caso singolo non appartiene alle commissioni tecniche provinciali, ma alle sezioni specializzate di cui abbiamo parlato in altra sede, ed anche in questa legge.

In sostanza, le commissioni tecniche provinciali, come dice l'emendamento proposto dal ministro, che rispecchia il nostro pensiero, determinano, in rapporto alle zone e alle qualità dei terreni, e secondo i vari schemi di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

apporti dei contraenti, l'ammontare del canone da considerare equo, o quello della quota di riparto.

Quindi, accettiamo la formulazione proposta dal ministro, che, ripeto, corrisponde al nostro pensiero.

In sostanza, con questo articolo, trovandoci di fronte alla impossibilità materiale, derivante dalle diversità di questi contratti, di determinare, in sede legislativa, con un'unica norma, quale debba essere la quota di riparto, noi riteniamo che sia più conveniente affidare alle commissioni provinciali, che sono meglio a conoscenza delle condizioni di ambiente e di natura, la determinazione di queste quote e di questi canoni. Naturalmente, queste commissioni debbono anzitutto (come, del resto, risulta da tutto lo spirito di questa legge) aver presente la giusta retribuzione del lavoratore, debbono riconoscere l'equo compenso al proprietario, senza dimenticare la naturale spinta di questi contratti, che, ripetiamo, noi riteniamo abbiano ancora una funzione da svolgere.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del governo sugli emendamenti Grifone-Miceli?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Le obiezioni opposte dall'onorevole Miceli ed i ragionamenti a sostegno dei suoi due emendamenti hanno finito per impostare la questione in questi termini: una regolamentazione per i contratti esistenti, ed una diversa regolamentazione per i contratti futuri. Mi pare che questo sia il succo delle conclusioni dell'onorevole Miceli. Vale a dire: il sistema proposto dalla Commissione potrebbe andare per i contratti esistenti, ma non anche per quelli futuri.

Se è questo il senso degli emendamenti illustrati dall'onorevole Miceli, debbo allora, limitandomi al tema dei futuri contratti, rilevare che gli stessi proponenti ritengono che questo duplice emendamento scoraggerebbe i futuri contratti. Se vi è questa preoccupazione evidente di scindere la regolamentazione dei contratti in corso da quella dei futuri contratti, il motivo di ciò dovrebbe essere che noi introduciamo una regolamentazione che scoraggia i futuri contratti.

MICELI. Scoraggia i contadini.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io mi limito alla prima parte: la legge dispone per i contratti futuri; vedremo poi quello che avviene dei contratti in corso.

Per i contratti futuri, la proposta è riconosciuta per se stessa non idonea ad incoraggiare la stipulazione dei futuri contratti di affitto. Perché non è riconosciuta idonea?

Non credo che ciò sia perché scoraggia i contadini; credo invece che sia proprio per il fatto opposto, e cioè che, rappresentando una riduzione eccessiva degli attuali canoni e delle attuali quote di riparto, scoraggia i proprietari.

L'esempio addotto dall'onorevole relatore, circa le sorti dell'enfiteusi dopo la regolamentazione stabilita col codice del 1865, che credette d'incoraggiare l'enfiteusi liberandola dal sistema in cui era sorta e determinando invece risultati contrari alle aspettative, ci dimostra che dobbiamo andare molto cauti e discostarci il meno possibile — sia pure movendoci in una certa direzione — dalla regolamentazione spontanea di un contratto.

Mi pare che un primo punto si debba acquisire, e cioè che una regolamentazione meccanica per i futuri contratti è molto difficile. È ben difficile che in questa sede possiamo determinare quale sarà la quota di riparto o la quota di canone così come sono dettate nell'articolo 32-III-ter per i futuri contratti. Infatti, vi sono terreni in cui le condizioni di lavorabilità e di fertilità sono diversissime e che non si possono trattare allo stesso modo, attribuendo un ottavo o un quarto del prodotto, se si tratta di colonia, o un determinato moltiplicando del reddito catastale, se si tratta di affitto.

Questo criterio meccanico, data la diversità dei terreni su cui i contratti operano, è un criterio che non si può assolutamente accettare. Del resto, per quanto concerne l'affitto, questo criterio è contrario a tutto il sistema della legge. Il sistema della legge, infatti, è stato quello di voler escludere dei sistemi meccanici per fissare i canoni, affidando la fissazione di equi canoni ad una commissione. È un sistema che ormai in Italia funziona da parecchi anni e che in fondo, ha avuto dei consensi quasi unanimi. Si tratta di un sistema che comporta notevoli vantaggi, rispetto a quello precedentemente adottato...

MICELI. Per la colonia è l'opposto!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sto parlando dell'affitto, quando parlerò della colonia ella potrà interrompermi, e cercherò di risponderle.

L'affitto, pertanto, per quanto riguarda i contratti di miglioria, è regolato secondo gli stessi principi adottati dalla legge. Quindi mi sembra perfettamente conforme a tutto il sistema della legge, di deferire a delle commissioni la determinazione caso per caso del canone. Questo principio è giustificato dalla enorme diversità delle situazioni individuali, che non possiamo valutare in questa sede

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

con una misura fissa, ma che dobbiamo lasciar valutare caso per caso dal giudice.

Lo stesso principio vale anche per la colonia. Infatti in Italia vi sono tanti tipi di colonia migliorataria, con diverse ripartizioni, mentre invece per la mezzadria propria la norma di ripartizione del 50 per cento era comune e vigeva dalla Lombardia alla Sicilia. (*Interruzione del deputato Miceli*). Sto parlando della mezzadria propria. Vuole che io dica quello che non dico?

La mezzadria aveva assunto, corrispondendo a certi rapporti fra le parti, una forma di stabilità, una eguaglianza nella ripartizione dei prodotti, come diceva lo stesso nome. Questo, però, era possibile appunto perchè le condizioni della mezzadria propria erano all'incirca uguali in tutte le regioni in cui essa era praticata. E se nella mezzadria impropria i riparti erano diversi, ciò era determinato dal fatto che da regione a regione variavano enormemente le modalità e le condizioni di questo contratto.

Nelle colonie miglioratarie riscontriamo grande differenza, per quanto concerne le pattuizioni, addirittura da comune a comune. Abbiamo così delle colonie che voi avete tentato di distinguere secondo che si sia conferita o meno una parte delle spese di impianto dell'arboreto o del vigneto. Abbiamo, poi, delle colonie in cui si è dato del terreno di facilissima lavorazione, oppure si è rinunciato a tutto il prodotto per un lungo numero di anni: ecco che vi sono delle condizioni estremamente varie da zona a zona, da contratto a contratto, direi, per cui, mancando quella tipicità che è propria del contratto di mezzadria propria, che ci ha portato a stabilire una determinazione del 47-53 per cento, ed essendovi invece una differenza di condizioni, noi, come abbiamo rinunciato per la mezzadria impropria ad una determinazione per legge, così dobbiamo lasciare che il giudice, caso per caso, determini la quota del riparto anche per questi contratti.

Per i contratti attuali, però, riconosco che è giusta l'osservazione relativa alla commissione giudicatrice. L'articolo 32-III rimanda alla commissione tecnica prevista dall'articolo 15-III, che stabilisce che la commissione tecnica è composta, fra l'altro, di rappresentanti e di affittuari e di proprietari. Ritengo, quindi, che di questa commissione debbano far parte anche i rappresentanti dei coloni miglioratari, quando la controversia abbia per oggetto colonie miglioratarie. Di conseguenza, dopo il terzo comma

dell'emendamento da me presentato, propongo questa aggiunta:

« Nel caso di colonia migliorataria ai rappresentanti dei proprietari di beni affittati e a quelli degli affittuari sono sostituiti un rappresentante dei proprietari di beni dati a colonia migliorataria e un rappresentante dei coloni ».

Quanto ai contratti esistenti, la sede dovrebbe essere quella dell'ex articolo 33. Comunque, la sede opportuna dovrebbe essere quella delle disposizioni finali e transitorie. In quell'occasione noi potremmo anche dire che questa norma non si applica ai contratti di miglioria esistenti, oppure che si applica ai contratti di miglioria già esistenti, oppure che si applica un'altra norma. Fra le tre soluzioni: non applicare la nuova norma ai contratti di miglioria esistenti, applicare la norma proposta dall'onorevole Miceli o applicare la norma contenuta nel mio emendamento ai contratti in corso, io preferisco quest'ultima, perchè anche questo è un miglioramento rispetto alla situazione attuale; è un miglioramento il quale, rimanendo nel quadro dell'equità che noi riconosciamo e applichiamo per i futuri contratti, non volendoli scoraggiare, si manifesta anche equo per i contratti stipulati nel passato. Anche qui il sistema draconiano del quarto o dell'ottavo non ha aderenza nella realtà: come non vale per i contratti futuri, non può valere per quelli passati, perchè abbiamo situazioni perfettamente differenti, che si possono riconoscere non eque, e quindi regolare caso per caso, attraverso il sistema delineato per i nuovi contratti, ma che non possono essere sistemati meccanicamente. Il concetto meccanico, che non si adatta ai nuovi contratti per le ingiustizie cui potrebbe dar luogo e per lo scoraggiamento dei nuovi contratti, a parte il fatto che non è riconosciuto equo, non si può nemmeno adattare ai contratti già esistenti.

L'onorevole Miceli ha sollevato un'altra questione, sulla formulazione dell'articolo in quanto esso riguardi i contratti di miglioria. Che cosa si intende per contratto di miglioria? Oltre la parte sostanziale della determinazione del canone, vi è anche nel primo comma dei due emendamenti una definizione del campo di applicazione della norma, che mi pare sia però differente da quell'articolo che è stato dalla Camera già approvato: nell'articolo 32-II si parlava di contratti di affitto o di colonia a miglioria.

MICELI. Futuri! Ella non se ne ricorda più, benché ella stessa lo abbia detto in Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho detto questo: ho detto che si doveva poi studiare la questione della applicazione della norma ai contratti esistenti. Ma il problema ora è un'altro. Ora con questi due emendamenti è certo che si rischia di creare una serie infinita di controversie sulla qualifica del contratto. Contratto di miglioria è un contratto di un certo tipo giuridico. Ma quando al contratto di miglioria, comunque denominato (e la parola «miglioria» non è essenziale: può non esserci, e trattarsi lo stesso di contratto miglioratorio) si è aggiunto l'altro caso, dei contratti nei quali il coltivatore diretto abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, usciamo dal campo che ci siamo proposti, dell'affitto a colonia miglioratoria, del contratto che ha per scopo che le migliorie vengano opportate. Se si esce fuori da questo campo, non siamo più nel tipo di affitto a colonia miglioratoria. Il titolo qualifica invece questo tipo di contratto, non altri. Dobbiamo stare bene attenti, perché rischiamo di creare delle confusioni che non vanno a vantaggio di nessuno, perché creare serie di liti inconsistenti è a danno finale di tutti quanti.

Quindi, vogliamo qui tutelare e regolare i contratti di vera e propria miglioria. La denominazione formale non ha importanza: quello che importa è che lo scopo, la causa giuridica del contratto sia la miglioria. Se invece queste migliorie sono state portate fuori da quel campo contrattuale, esse danno diritto ad altre pretese di risarcimento, ma non possiamo trasformare per legge in contratto di miglioria un rapporto che tale non è; questo titolo riguarda il contratto di miglioria, e non ha lo scopo di creare altri contratti. Quindi, anche questa parte, che può parere formale, ma è sostanziale, mi pare non possa essere accolta. Insisto nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste sui suoi due emendamenti?

MICELI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente i due articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Grifone, Miceli ed altri, di cui si dà lettura:

ART. 32-III-bis.

(Quote di riparto)

« Nei contratti di colonia miglioratoria, comunque denominati, e negli altri nei quali il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, la quota di riparto dei

prodotti del suolo e del soprasuolo, spettante al colono, non potrà essere inferiore:

ai 7/8 della produzione totale, nel caso in cui il concedente non abbia partecipato alle spese di miglioramento;

ai 3/4 della produzione totale, nel caso in cui il concedente abbia partecipato alle spese di miglioramento in misura non inferiore alla metà del loro importo.

Le quote di riparto spettanti al colono saranno modificate proporzionalmente nel caso di partecipazione del concedente alle spese di miglioramento in misura diversa della metà del loro importo.

La partecipazione del concedente alle spese colturali annuali obbliga il colono soltanto al rimborso delle spese stesse.

L'obbligo di corresponsione della quota al concedente ha inizio dopo la terza annata agraria ».

ART. 32-III-ter.

(Canone)

« Nei contratti di affittanza miglioratoria, comunque denominati, e negli altri ove il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, il canone annuo dovuto al proprietario non può eccedere l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo, all'inizio del contratto, rivalutata secondo i criteri adottati dal catasto.

L'obbligo di corresponsione del canone al proprietario ha inizio dopo la terza annata agraria.

La determinazione del canone, dovuto dal miglioratorio, secondo i criteri di cui al primo comma, è deferita alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 15-III ».

(Non sono approvati).

Passiamo ora al testo ministeriale, accettato dalla Commissione, del quale do lettura nella sua formulazione definitiva:

« Il canone dovuto dal miglioratorio, o la quota di riparto a lui spettante, deve essere contenuto nei limiti previsti dalla commissione tecnica, di cui all'articolo 15-III.

« Tale commissione determina, distinguendo le zone e le qualità dei terreni, secondo i vari schemi di apporto dei contraenti, l'ammontare del canone da considerarsi equo o della quota di riparto.

« L'obbligo di corresponsione del canone o della quota di riparto ha inizio non prima della terza annata agraria.

« Nel caso di colonia miglioratoria ai rappresentanti dei proprietari di beni affittati e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

a quelli degli affittuari sono sostituiti un rappresentante dei proprietari di beni dati a colonia migliorataria e un rappresentante dei coloni ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, circa l'ultimo emendamento proposto dall'onorevole ministro, noi siamo d'accordo; solo vorrei domandare all'onorevole ministro se il rappresentante rispettivamente dei coloni miglioratari e dei proprietari con beni a colonia migliorataria sostituirà i normali due rappresentanti, se cioè ne rimarrà uno solo per ognuna delle due categorie.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non mi pare sia il caso qui di distinguere fra proprietari conduttori e proprietari coltivatori diretti: rimane, quindi, uno e uno.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo anche su questa interpretazione.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Richiamandoci alla commissione tecnica di cui all'articolo 15-III, dobbiamo ricordare che questo articolo fissa soltanto la composizione di tale commissione, mentre l'articolo 15-IV ne determina le mansioni. Ora, le mansioni della commissione, secondo l'articolo 15-IV, sono quelle di « indicare, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 15, per ogni triennio, distinguendo le zone e le qualità dei terreni, l'ammontare del canone da considerarsi equo » per gli affitti dei fondi rustici. Quindi, questa commissione dovrebbe determinare il canone equo anche per i contratti miglioratari in base ai criteri dell'articolo 15. Quali sono questi criteri? L'articolo 15 li indica sulla base di una oggettiva indagine delle condizioni economiche, e pone il limite massimo del 4 per cento del valore del fondo.

Ora, noi riteniamo che questa commissione — mi pongo, ormai, nell'ordine di idee del ministro, cercando di migliorare e precisare i criteri che la commissione dovrà adottare — la quale ha avuto attribuzioni e funzioni fissate non dall'articolo 15-III (che riguarda la composizione), ma dall'articolo 15-IV, debba avere precisati gli indirizzi da seguire per il nuovo compito affidatole dalla legge appunto dall'articolo in esame. Quando, come nell'articolo 15, si parla di limite massimo non supe-

riore al 4 per cento del valore del fondo, ciò può essere vero per il canone di fondi fittati, ma nel caso di fondi dati a miglioria il 4 per cento dovrebbe logicamente applicarsi sul valore del fondo prima dei miglioramenti.

Ora, secondo me (non so se questo può essere fatto in sede di coordinamento) nel fissare i compiti della commissione tecnica, cioè nell'articolo 15-IV, si dovrebbe inserire questo: che la stessa commissione ha il mandato di interessarsi oltre che dei canoni dell'affitto, con i criteri dettati dall'articolo 15, dei canoni e delle quote delle affittanze e delle colonie miglioratarie, con i criteri stabiliti dal presente articolo.

A questo proposito ritengo che, se quanto ha detto l'onorevole Germani non è stato detto a scopo reclamistico (saremmo in pochi per una efficace *réclame*), si potrebbero con tranquillità specificare in questo articolo i criteri che abbiamo suggerito per le quote in caso di migliorie a nudo terreno, e che, anche se accettati, non si traducono automaticamente in una percentuale, ma possono fornire alla commissione l'indirizzo per le sue determinazioni. Se — dicevo — ciò risponde alla reale intenzione dell'onorevole relatore, io riterrei di riportare, anche come criterio da seguire da parte della commissione, l'articolo 27, che è quello del riparto nel caso della colonia impropria.

Ora, questi due motivi mi inducono a proporre al Governo e alla Commissione due cose: unificare l'articolo sui compiti della commissione tecnica, integrata, come ha detto il ministro, con rappresentanti delle categorie; ricordare, tra i criteri per determinare i canoni dei miglioratari, anche il disposto dell'articolo 27 della presente legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 32-III nel testo da me proposto, non solo estende il campo della commissione tecnica, ma ne determina anche i criteri. Non che io abbia citato solo l'articolo 15-III e ommesso, per svista, l'articolo 15-IV; per quanto riguarda i compiti e i criteri, questi sono infatti già stabiliti, nel secondo comma del mio testo, nel quale sono indicati chiaramente i tre elementi che devono servire da guida alla commissione tecnica nello stabilire il minimo e il massimo della quota del riparto. Non credo sia possibile riportarsi all'articolo 27, riguardante la ripartizione dei prodotti dei terreni in partecipazioni della durata di un anno, cioè una cosa del tutto diversa. Mi pare pertanto che l'osservazione dell'onorevole Miceli non sia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

da accogliersi. Mantengo quindi il mio testo, salvo coordinamento, con una modificazione puramente formale: la dizione del primo comma « di cui all'articolo 15-III... » potrebbe intendersi riferita tanto ai limiti quanto alla commissione tecnica, nella sua composizione; ora, questa confusione potrebbe essere ovviata sostituendo alle parole « di cui » le parole « della quale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32-III nel testo del Governo con la modificazione formale ora ora proposta dall'onorevole ministro e salvo coordinamento.

(È approvato).

Risultati della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 4 miliardi e 380 milioni per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia » (Approvato dal Senato) (1579):

Presenti e votanti	303
Maggioranza	152
Voti favorevoli	213
Voti contrari	90

(La Camera approva).

« Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale » (1045):

Presenti	303
Votanti	300
Astenuti	3
Maggioranza	151
Voti favorevoli	169
Voti contrari	131

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambroico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Armosino — Artale — Audisio.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barèsi — Bartole — Basile — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Bensi — Bernardi — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bia-

gioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bon-tade Margherita — Borellini Gina — Bottone-lli — Bruno — Bucciarelli Ducci — Bu-rato.

Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Capua — Cara — Carcattera — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Ceconi — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Cifaldi — Cimenti — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbi — Corbino — Corsanego — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Fora — Foresi — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giammarco — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Pira — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone Marchesano — Lettieri — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Mannironi — Marabini — Marazzina — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazzali — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

— Micheli — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Negrari — Negri — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Pallenzona — Parente — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Polastrini Elettra — Puccetti.

Quarellò — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riva — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Roveda.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Santi — Scaglia — Scarpa — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuani.

Tarozzi — Terranova Corrado — Titomario Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Turdisco — Turco Vincenzo.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentini Angelo — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Si sono astenuti per il disegno di legge n. 1045:

Bennani.

Cartia — Ceccherini.

Sono in congedo:

Bianchi Bianca — Borsellino.

Carpano Maglioli.

Di Leo.

Fadda — Farinet.

Giolitti — Greco

Liguori.

Migliori — Montelatichi — Moro Francesco.

Paganelli — Pastore — Pecoraro — Ponti — Pugliese.

Russo Carlo.

Tanasco — Tosi.

Assenti per incarico avuto dalla Camera:

Bellavista — Benvenuti.

Cappi — Chiostergi.

Giacchero.

Treves.

Si riprende la discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone hanno proposto il seguente articolo 32-*vi-bis*:

« Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo concesso in enfiteusi è determinato secondo il disposto del precedente articolo 26, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta.

Per le enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni più favorevoli per l'enfiteuta ».

MICELI. Non insistiamo su questo emendamento, che riteniamo precluso dalla non approvazione di un nostro emendamento precedente.

PRESIDENTE. Sta bene. Seguono gli emendamenti aggiuntivi Zanfagnini:

ART. 32-*vi-bis*.

« Nelle colonie perpetue le prestazioni in natura possono, a richiesta del colono, essere ridotte a misura fissa e commutate in canone annuo in denaro, secondo le norme seguenti.

La riduzione a misura fissa è effettuata in base alla media delle derrate corrisposte al concedente nell'ultimo triennio.

La commutazione in canone annuo in denaro è effettuata sulla base della prestazione fissa valutata secondo i prezzi medi del decennio 1929-38, aumentati a venti volte ».

ART. 32-*vi-ter*.

« I canoni annui in denaro determinati secondo l'articolo precedente, possono essere affrancati in qualsiasi tempo e nonostante qualunque patto in contrario, mediante il pagamento di un capitale pari a venti annualità.

Le annualità si intendono al netto dell'attuale imposta sui terreni a carico del proprietario.

Le spese dell'affrancazione sono a carico del colono. Gli atti relativi sono esenti da tassa di bollo, di registro e di voltura catastale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

ART. 32-VI-*quater*.

« Tutte le controversie relative all'applicazione dei precedenti articoli sono di competenza del pretore del luogo in cui è sito il fondo, qualunque sia il valore della prestazione ».

ART. 32-VI-*quinquies*.

« La cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a finanziare le affrancazioni di cui al precedente articolo ed a compiere, in nome e per conto dei coloni, tutte le operazioni previste dal presente titolo ».

Poichè l'onorevole Zanfagnini non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Passiamo all'articolo 32-VII, primo del titolo VI: Disposizioni finali e transitorie. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Contratti di lavoro a partecipazione*).

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo, nei quali il prestatore d'opere sia remunerato mediante partecipazione al prodotto, o alle compartecipazioni riferite a singole coltivazioni stagionali o intercalari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo e Sansone hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Nel contratto di compartecipazione il lavoratore ha diritto ad un compenso minimo garantito e ad anticipazioni settimanali o quindicinali in danaro o in natura, che il concedente corrisponderà senza interessi, fino alla concorrenza del minimo medesimo ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Il disegno di legge governativo approvato dalla maggioranza della Commissione escluderebbe da questa legge tutti i contratti di lavoro basati sulla compartecipazione. In sede di discussione generale fu infatti osservato da parte della maggioranza che la materia concernente le compartecipazioni non dovrebbe essere trattata in questo disegno di legge, ma trovare la sua sede nelle leggi di riforma fondiaria. Ora, le leggi di riforma fondiaria sono state ormai affrontate dal Parlamento. Anche recentemente, nella di-

scussione della legge di stralcio, si è accennato a questi problemi, ma nessuno dei problemi concernenti i contratti di compartecipazione ha avuto trattazione. Pertanto, questi ripetuti rinvii alle leggi di riforma fondiaria (con le quali si sarebbe provveduto a questa ampia categoria di contratti che hanno applicazione specialmente nella valle padana e nel mezzogiorno d'Italia) fanno sì che detti contratti non hanno trovato e non trovano ancora una regolamentazione. Perciò, io prego la Camera di non insistere nel rinviare a tempo indeterminato la trattazione di una materia così importante!

D'altra parte, nel disegno di legge generale di riforma fondiaria, che è dinanzi al Senato, non è fatto cenno di questi contratti, per cui, se approvasse l'articolo 32-VII, la Camera stabilirebbe che una categoria di lavoratori che assomma a centinaia di migliaia di unità (l'intera provincia di Ferrara, cui accennava il collega Gorini, è costituita da lavoratori in compartecipazione) debba essere esclusa da ogni beneficio delle riforme che andiamo discutendo.

Insisto pertanto sull'emendamento che ebbimo a presentare e che è stato incluso fra gli emendamenti rinviati. Noi crediamo che anche in questa sede si possano trattare e definire alcuni principi a salvaguardia dei lavoratori con contratti in compartecipazione.

I fondamentali diritti di questi lavoratori sono indicati nel nostro emendamento: innanzi tutto, il diritto a un compenso minimo garantito tanto nei contratti individuali quanto nei collettivi, onde questi lavoratori, attraverso contratti eccessivamente onerosi, non si trovino ad aver lavorato una intera annata agraria senza avere almeno quel minimo garantito che un qualunque avventizio percepisce; poi il diritto ad anticipazioni: si tratta di contadini molto poveri, che non dispongono di capitale liquido per sopperire alle loro normali spese ed ai loro più elementari bisogni di vita, per cui riteniamo che in questi contratti dovrebbe essere sempre incluso il diritto ad avere anticipazioni settimanali o quindicinali in danaro o in natura, senza interessi, dall'imprenditore capitalista (bisogna tener presente che l'imprenditore è capitalista in quanto, per il fatto stesso di condurre un'azienda in economia, dispone di capitale sotto forma di capitale-macchine, capitale-sementi, capitale-concimi, ecc., e quindi deve essere sempre nella possibilità di anticipare settimanalmente o quindicinalmente una somma che consenta al lavoratore di sovvenire alle sue più urgenti necessità).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Del resto, questi diritti agli anticipi e al compenso minimo garantito trovano già attuazione nelle contrattazioni che hanno avuto luogo in questi ultimi anni nelle province padane (specialmente a Rovigo e a Ferrara). Coticchè, nel nostro emendamento, noi non abbiamo fatto altro che indicare quel che già i lavoratori hanno praticamente conseguito.

Vorremmo quindi che, in una legge di questo genere, destinata a stabilire una nuova regolamentazione di tutte le contrattazioni agrarie, fossero inclusi e sanciti questi diritti, che rappresentano una conquista raggiunta dai lavoratori attraverso la lotta di lunghi anni.

Un altro diritto noi indichiamo per i partecipanti, e cioè che le anticipazioni debbano essere concesse dall'imprenditore senza interessi, trattandosi di lavoratori manuali i quali ottengono queste somme esclusivamente per fronteggiare le necessità della vita corrente, quotidiana; e perciò non possono essere considerate alla stregua di mutui, fino alla concorrenza del minimo, sulla cui entità non abbiamo dato indicazioni perché riteniamo (principio generale a cui ci siamo sempre uniformati) che nella legge sui contratti agrari il legislatore non debba andare oltre una indicazione di principi, cui la contrattazione individuale e soprattutto quella collettiva dovrebbero poi uniformarsi.

In conclusione, noi riteniamo che, qualora la Camera non prendesse in considerazione questa materia così importante che riguarda alcune centinaia di migliaia di lavoratori (in alcune province la quasi totalità dei lavoratori agricoli sono governati — come dicevo — da questi contratti di compartecipazione), noi continueremo a rinviare senza dare giustificazione a un tal rinvio, poiché le giustificazioni che sono state date sono del tutto formali. Si è detto che nel titolo non sono stati compresi i contratti di lavoro; si sono fatte altre considerazioni del tutto formali, quali l'armonia, della legge, ecc.; pure, quando abbiamo voluto, noi abbiamo incluso tante cose, in questa legge, che non hanno certo molto a che fare con il titolo della legge stessa.

D'altra parte qui vi è una esigenza sociale impellente, che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori. Per questioni formali non possiamo continuare a rinviare. Bisogna anche considerare che non ci troviamo più come due anni fa, quando abbiamo cominciato la discussione di questa legge (22 novembre 1948), e si diceva: verranno altre leggi in cui poi i diritti dei partecipanti avranno con-

siderazione. Ormai tutte le leggi agrarie sono state presentate, e due di esse sono state approvate: quella di stralcio e quella sulla Sila. La legge generale di riforma fondiaria è dinanzi al Senato né si vede in questa alcuna traccia di una norma che garantisca e tuteli questa massa, che è poi la massa dei diseredati, dei più poveri fra i contadini.

Per questa ragione noi insistiamo fortemente a che la Camera prenda in considerazione il nostro emendamento; lo emendi, se lo ritiene, ma almeno prenda in considerazione la materia che abbiamo sottoposto alla sua attenzione.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, io penso che il suo emendamento potrebbe essere considerato anche come aggiuntivo o, meglio, integrativo, e non sostitutivo.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Nulla ho in contrario.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Quanto dice il signor Presidente risponde non solo allo spirito dell'emendamento presentato, ma vuol rendere coerente l'esclusione proposta da parte del Governo. Infatti, in fondo, cosa afferma questo articolo 32-vii? Afferma che la materia disciplinata dalla legge si riferisce a contratti agrari e non a contratti di puro lavoro agricolo.

Voi sentite la necessità di ribadire che le disposizioni precedenti non si riferiscono ai contratti di lavoro agricolo. Ed allora noi opponiamo: pur accettando questa formulazione sforziamoci di dare una definizione coerente ai contratti di lavoro agricolo. Volete escludere i contratti di lavoro agricolo, ma che cosa intendete voi per « contratto di lavoro agricolo »?

Ogni contratto di lavoro per essere tale deve contemplare un minimo di guadagno garantito per il lavoratore. In tutti i contratti di lavoro mai si verifica che la sorte del lavoratore sia per intero legata all'alea della produzione.

Noi potremmo — dicevo — essere d'accordo con voi nel voler escludere dalla sfera di applicazione di questa legge tutti i contratti di lavoro agricolo; però dovremmo definire prima che i contratti di lavoro agricolo sono quelli nei quali è garantito un minimo di guadagno a favore del lavoratore.

Si tratta di dare una definizione esatta di contratto di lavoro agricolo, obbligando i proprietari che volessero escludere artificialmente dalla applicabilità di questa legge alcuni contratti a garantire ai lavoratori una certa retribuzione minima.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

L'onorevole ministro potrà dire che questa è materia di legislazione del lavoro. Questo va bene; ma quando voi avete voluto escludere dall'applicabilità della legge i contratti di lavoro agricolo, definendoli soltanto come quelli nei quali il prestatore d'opera sia remunerato mediante partecipazione al prodotto, voi avete già invaso il campo della legislazione del lavoro con la vostra definizione; e l'avete fatto in modo incompleto, inesatto, dannoso per il lavoratore.

Un contratto non è di lavoro agricolo per la sola caratteristica di prevedere la retribuzione con una quota di prodotto.

Se io lavoro un'annata e si distrugge il prodotto per il quale io ho lavorato, ed in conseguenza io non percepisco niente, vuol dire che io non ho concluso un contratto di lavoro. Perché qualsiasi contratto di lavoro deve garantire un minimo alla fine del lavoro compiuto, qualunque siano le sorti della produzione.

Quindi, concludendo, ritengo che questo nostro emendamento, che potrei anche definire aggiuntivo, serve a spiegare coerentemente che cosa si debba intendere per contratto di lavoro, visto che voi lo volete escludere dalla applicabilità della legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Grifone?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Già nella discussione generale, e anche successivamente in altri interventi in occasione di emendamenti e di articoli, la Commissione ha posto in evidenza che non è questa la sede per regolare questi contratti, che sono contratti di lavoro. Questa legge ha per proprio contenuto i contratti di locazione di fondi rustici e i contratti associativi in agricoltura, siano mezzadrie, colonie parziarie o compartecipazioni. Con questo articolo 32-vii si è voluto precisamente stabilire con maggior precisione l'ambito della legge. E poiché, parlando di contratto di compartecipazione, poteva sorgere il dubbio che rientrasse nella disciplina di questa legge anche la cosiddetta compartecipazione stagionale o intercalare, riferentesi a determinati prodotti ed in genere a quella compartecipazione che è sostanzialmente contratto di lavoro e non contratto associativo, la Commissione ha ritenuto con questo articolo di chiarire che detti contratti di compartecipazione non rientrano nella disciplina di questa legge.

Ripeto che trattasi, giuridicamente, di contratti di lavoro, in cui il lavoratore è retribuito con una quota-parte di prodotto, in-

vece che con un salario determinato. Diversa deve essere quindi la sede nella quale, eventualmente, noi regoleremo queste compartecipazioni. La Commissione insiste su questo punto di vista, e quindi non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Grifone.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Grifone?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido l'opinione della Commissione. Il fatto stesso che l'onorevole proponente abbia accettato di considerare questo come un emendamento non sostitutivo ma integrativo dell'articolo proposto dalla Commissione dimostra trattarsi di tipi di contratto nettamente diversi da tutti gli altri contratti regolati dalla legge. Voi riconoscete che vi è una profonda differenza di struttura tra i contratti regolati da questa legge e quelli regolati dall'articolo 32-vii.

Non voglio rifarmi alla competenza, perché altrimenti dovrei dire che non ho il diritto di interloquire in questa materia, che è sempre stata di competenza del Ministero del lavoro; non potrei dire, quindi, se la vostra regolamentazione sia idonea o meno, né potrei dare un parere sul merito dell'emendamento, poiché esso è competenza di altro Ministero, trattandosi di un diverso tipo di contratto. Io posso dare solo un parere di natura pregiudiziale sull'emendamento Grifone, che, essendo aggiuntivo, riconosce la diversa struttura di questi contratti e non può quindi trovar posto in questa legge. Questa legge ha uno scopo ben determinato; non è la prima volta che si è tentato di estenderne il contenuto, ma io mi sono sempre opposto, perché in essa non possono essere compresi tutti i tipi di contratti, facendo una confusione giuridica che non è conveniente per alcuno. Nulla vieta che venga presa una iniziativa parlamentare al fine di regolare questi altri contratti in una legge apposita, sulla quale debba essere sentito il competente Ministero.

Pertanto sono contrario all'emendamento in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grifone:

« Nel contratto di compartecipazione il lavoratore ha diritto ad un compenso minimo garantito e ad anticipazioni settimanali o quindicinali in danaro o in natura, che il concedente corrisponderà senza interessi, fino alla concorrenza del minimo medesimo ».

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Voteremo ora l'articolo 32-vii nel testo della Commissione:

(Contratti di lavoro a partecipazione).

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo, nei quali il prestatore d'opere sia remunerato mediante partecipazione al prodotto, o alle compartecipazioni riferite a singole coltivazioni stagionali o intercalari ».

MICELI. Chiedo che l'articolo venga posto in votazione per divisione. Si potrebbero votare in un primo tempo le parole: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo, ».

Se noi votassimo anche la restante parte, e cioè « nei quali il prestatore d'opera sia remunerato mediante partecipazione al prodotto, o alle compartecipazioni riferite a singole coltivazioni stagionali o intercalari », verremmo a definire — arbitrariamente, secondo me, e in modo inesatto, e senza esservi autorizzati (perchè in sede diversa da quella di legislazione sul lavoro) — che cosa sia il contratto di lavoro agricolo.

Chi deve dare questa definizione? Se la dobbiamo dare noi, allora diciamo che, per essere tale, il contratto di lavoro deve prevedere un minimo garantito per il lavoratore. Ma, visto che non si vuole introdurre questo principio, fermiamoci, per lo meno, alle parole « lavoro agricolo ». Verrà poi, in sede competente, una definizione di ciò che si deve intendere per lavoro agricolo. Perchè, di straffo, in questa sede (che è di contratti agrari) arrogarci il diritto di definire arbitrariamente che cosa sia contratto di lavoro agricolo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non sono d'accordo con l'opinione dell'onorevole Miceli. Con questo articolo noi abbiamo voluto risolvere un dubbio che poteva sorgere: in questa legge si parla di compartecipazioni; ora, vi sono compartecipazioni a carattere associativo, e compartecipazioni a carattere di *locatio operarum*. Da questa legge dovrebbe escludersi questa seconda categoria. Noi non intendiamo affatto, con questo articolo, compromettere la disciplina di un eventuale contenuto del contratto di lavoro. Se vi sia o no il minimo garantito, noi, in questa sede, non consideriamo; vogliamo semplicemente — ripeto — escludere dalla disciplina di questa legge i contratti di lavoro, in cui la retribuzione avviene attraverso una compartecipazione.

PRESIDENTE. Senza voler entrare nel merito, ritengo che la richiesta di votazione per divisione debba essere riferita alla parte centrale in cui è detto: « nei quali il prestatore d'opere sia remunerato mediante partecipazione al prodotto », e non già all'ultima parte che riguarda le compartecipazioni riferite a singole coltivazioni stagionali e intercalari.

MICELI. Potremmo votare in tre tempi successivi la disposizione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 32-vii:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di lavoro agricolo, »

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte: « nei quali il prestatore d'opere sia remunerato mediante partecipazione al prodotto, ».

(È approvata).

Pongo in votazione la terza parte: « o alle compartecipazioni riferite a singole coltivazioni stagionali o intercalari ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 32-viii. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(Cooperative agricole).

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di mezzadria, affitto, colonia e compartecipazione, stipulati da società cooperative di conduzione agricola, costituite a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive integrazioni e modificazioni, quale che sia la forma di gestione cooperativa dei terreni ».

PRESIDENTE. Dobbiamo prendere in esame anche il testo dell'articolo 26 che, per analogia, fu rinviato a questa sede. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(Affitto a cooperative di coltivatori diretti).

« Le disposizioni del presente titolo sull'affitto a coltivatore diretto si applicano anche agli affitti a società cooperative costituite interamente da coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Evidentemente, l'articolo 32-viii assorbe l'articolo 26.

All'articolo 32-viii vi è un emendamento degli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora, con il quale si propone di inserire, dopo le parole « colonia e compar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

tecipazione» e prima della parola « stipulati », le altre: « ed ai contratti a miglioria comunque denominati, ed agli altri ove le cooperative abbiano eseguito sostanziali e permanenti miglorie ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il nostro articolo aggiuntivo vuole integrare quella che abbiamo ritenuto una omissione a proposito delle cooperative. Praticamente con l'articolo 32-viii non s'intende dare alle cooperative agricole una disciplina diversa da quella prevista per i coltivatori comuni, sia che si tratti di conduzione divisa che associata.

Poichè si precisa che le disposizioni sull'affitto e sulla mezzadria si applicano alle società cooperative, se si dicesse « le disposizioni della presente legge » in genere, non sorgerebbero difficoltà. Ma, poichè nella presente legge abbiamo trattato anche dei contratti a miglioria, sarebbe sommamente ingiusto che un coltivatore isolato il quale avesse un contratto a miglioria potesse fruire delle disposizioni della presente legge riguardanti i contratti a miglioria, mentre una cooperativa, formata di singoli lavoratori, che avesse un contratto a miglioria, non potesse fruire delle disposizioni relative.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è d'accordo sulla parte dell'emendamento Grifone-Miceli dove si dice: « ed ai contratti a miglioria comunque denominati, », salvo coordinamento. La Commissione, invece, non è d'accordo sulla rimanente parte dell'emendamento per le ragioni precedentemente esposte dal ministro.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore. Vorrei che fosse ben chiaro, però, che l'articolo 26 è incorporato nell'articolo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. È già stato stabilito. L'articolo 26 è soppresso perché è assorbito dal 32-viii.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 32-viii:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di mezzadria, affitto, colonia e compartecipazione, ».

(È approvata).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Grifone-Miceli:

« ed ai contratti a miglioria comunque denominati, ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la restante parte dell'emendamento Grifone-Miceli:

« ed agli altri ove le cooperative abbiano eseguito sostanziali e permanenti miglorie, ».

(Non è approvata).

Pongo infine in votazione l'ultima parte del testo della Commissione: « stipulati da società cooperative di conduzione agricola, costituite a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive integrazioni e modificazioni, quale che sia la forma di gestione cooperativa dei terreni ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 32-ix. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Affittuario coltivatore diretto*).

« Le disposizioni della presente legge relative all'affittuario coltivatore diretto si applicano all'affittuario il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo ».

PRESIDENTE. Dobbiamo prendere in esame anche il testo dell'articolo 16, il quale fu rinviato a questa sede. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Qualifica di coltivatore diretto*).

« Nel determinare la prevalenza del lavoro dell'affittuario e della famiglia di esso su quello della mano d'opera estranea, si tiene conto solo della mano d'opera normalmente necessaria per la coltivazione del fondo, non considerando la eventuale eccedenza dovuta all'imponibile di mano d'opera ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 32-ix dà la definizione della figura del coltivatore diretto agli effetti della presente legge; poi, nella determinazione della forza lavorativa, si ha riguardo a quanto ha sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

bilito l'articolo 16. Quindi l'articolo 16 dovrebbe costituire un comma aggiuntivo dell'articolo 32-ix.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ciò mi pare esatto.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 32, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, dianzi letto, come comma aggiuntivo dell'articolo 32-ix.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32-x. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Subaffitto e cessione di contratto*).

« Non sono ammessi il subaffitto, la cessione del contratto di affitto dei fondi rustici e in genere le forme di subconcessione nelle quali il subconcedente non partecipi effettivamente al processo produttivo.

« Nel caso di contratti in contravvenzione al precedente disposto il subaffittuario o subconcessionario ha facoltà di surrogarsi all'affittuario o al subconcedente nei suoi diritti e obblighi verso il proprietario del fondo.

« In tal caso, il subaffittuario o subconcessionario ha diritto di ripetere dall'affittuario la differenza fra il canone corrisposto e il canone equo di cui all'articolo 15 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 ».

PRESIDENTE. Dobbiamo ora prendere in esame il testo dell'articolo 25, che fu rinviato a questa sede. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Subaffitto e cessione di contratto*).

« Non sono ammessi il subaffitto e la cessione del contratto di affitto dei fondi rustici »

PRESIDENTE. Detto articolo è evidentemente assorbito dall'articolo 32-x.

Il Governo propone il seguente emendamento all'articolo 32-x:

« Al secondo comma, sostituire, alle parole: Nel caso di contratti in contravvenzione al precedente disposto, *le altre*: Nel caso in cui il proprietario abbia affidato o concesso a persona che non partecipi direttamente al

processo produttivo, e questa subaffitti o ceda il contratto o subconceda il fondo, in contravvenzione al precedente disposto, ».

L'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di svolgerlo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento ha per iscopo di precisare il caso specifico in cui si dà diritto al subaffittuario o subconcessionario di surrogarsi. Si sono distinte due ipotesi: affitto a coltivatore diretto e affitto a coltivatore non diretto. Nel primo caso pare che il coltivatore diretto non abbia diritto a farsi surrogare da altri, quando egli abbandona il fondo (costituiremmo una specie di borsa nera dei contratti d'affitto, la quale non gioverebbe nemmeno ai coltivatori diretti, i quali vedrebbero, attraverso questo sistema, rincarare il loro canone); invece, quando il proprietario affitta a persona che non partecipa direttamente al processo produttivo, il rapporto è chiaro: la surroga porta a stabilire rapporti con il coltivatore diretto. Concludendo, la facoltà di surrogarsi è ammessa solamente nel caso in cui il proprietario o l'affittuario « abbia affittato o concesso a persona che non partecipi direttamente al processo produttivo, e questa subaffitti o ceda il contratto o subconceda il fondo, in contraddizione al presente disposto ».

Credo ciò sia più ragionevole, non tanto per i proprietari, quanto per gli affittuari, che vengono in tal modo difesi dalla tentazione — come accade oggi anche per quanto riguarda gli affitti di case — di pagare dei forti *extra* per avere un fondo che altrimenti rimarrebbe libero ugualmente per l'abbandono dell'attuale affittuario o subaffittuario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alle parole: nelle quali il subconcedente non partecipi effettivamente al processo produttivo, *sostituire*: anche con rapporti associativi, nelle quali il subconcedente non partecipa alle spese colturali in misura non inferiore alla metà del loro ammontare complessivo ».

« Al terzo comma, dopo l'espressione: di ripetere dall'affittuario, *sostituire le parole*: la differenza, *con*: il doppio della differenza ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgerli.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. L'emendamento governativo non interferisce con i nostri. Qual'è lo scopo della nostra formulazione? La maggioranza saprà che v'era

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

già una legge Gullo la quale proibiva il subaffitto dei fondi rustici: è una legge che però non ha mai trovato praticamente applicazione; oltre che per altri motivi, anche per il fatto che il subaffitto vero e proprio non esiste di solito, come tale, nelle zone dove una intermediazione è praticata, cioè nell'Italia meridionale e insulare.

Come si svolgono infatti le cose nell'Italia meridionale e insulare? Si svolgono in questo modo: il proprietario, che non risiede sul posto, concede l'affitto a uno o più intermediari, come i gabelotti della Sicilia. Questi intermediari di solito subconcedono questi terreni stipulando dei contratti di mezzadria o di colonia spuria. Ora, i casi sono due: subconcedendo in questa forma, questi intermediari possono (primo caso) partecipare alle spese di conduzione come concimi o altro (e allora dobbiamo dire con senso realistico che nell'economia meridionale, che è così misera — dove i proprietari si disinteressano dei fondi e dove i contadini sono poverissimi — si che con i propri mezzi non potrebbero certamente affrontare le spese di conduzione — tali intermediari vengono in tal modo ad assolvere a una esigenza fondamentale, facendo fare praticamente un passo innanzi all'agricoltura di quelle regioni); ovvero possono gli intermediari (secondo caso), dando il fondo in colonia impropria, non partecipare in nulla alle spese di conduzione.

Va allora rilevato, relativamente a questo secondo caso, che anche il codice, in un articolo di cui ora non mi sovvegno il numero, definisce questa forma come affitto di fondi rustici a canone quotativo; infatti non si tratta quivi di una vera forma associativa in quanto il subconcedente nulla pone, nemmeno la terra (giacché la terra evidentemente non è sua).

Ora, se nel primo caso (quello cioè in cui il concessionario partecipa alle spese di conduzione), si può ammettere, con le dovute garanzie, la sua persistenza, negli altri casi (in cui il concessionario non partecipa affatto o partecipa in misura irrilevante) dobbiamo ritenere ciò come una forma di subaffitto.

Noi, in tutto questo, non diciamo niente di nuovo, perché, approvando l'articolo 27 sulla mezzadria impropria, abbiamo detto: il concedente, quando partecipa alle spese di coltivazione in misura maggiore della metà, ha diritto ad una quota di prodotto maggiore del 20 per cento, mentre se partecipa in misura minore della metà ha diritto al rimborso di quanto ha anticipato (in fondo il contratto si riduce così ad un contratto

di affitto) e a un quinto del prodotto. Con il nostro emendamento riproponiamo lo stesso criterio. Diciamo: se il subconcessionario con rapporto associativo partecipa alle spese colturali in misura maggiore della metà, allora è assimilato al concedente della mezzadria impropria e ha diritto ad una quota maggiore di prodotto, in quanto partecipa effettivamente alle spese di produzione; se, invece, partecipa alle spese con una quota inferiore alla metà, allora si tratta di un subaffitto simulato. E siccome il subaffitto è proibito da questo articolo e dalla precedente legge Gullo, è coerente che venga esclusa anche questa forma di subaffitto simulato.

La nostra formulazione — non so se chiaramente, ma con l'intenzione di raggiungere questo scopo — indica che il concedente, anche in forma associativa, che non partecipa in misura maggiore della metà alle spese di produzione non debba essere ammesso al subaffitto.

Col terzo comma da noi proposto diciamo che, nel caso vi sia un subaffitto fatto in contrasto con la legge, l'ultimo concessionario, cioè il lavoratore della terra, ha diritto di ripetere dal concedente ciò che ha pagato in più di canone. È forse superfluo precisare ciò, ma è logico che si debba porre una sanzione la quale eviti che questa forma di subaffitto simulato si perpetui, e che si faccia correre un'alea a chi vuole perpetuarla. Per cui, abbiamo proposto di sostituire alle parole: « la differenza », le altre: « il doppio della differenza ». Questa norma non è nuova perché quando abbiamo parlato, nel caso della giusta causa, del proprietario che si serve della disdetta non avendone diritto abbiamo fatto qualcosa di simile.

Questo il contenuto dei nostri due emendamenti. È chiaro che l'emendamento governativo, inserito al secondo comma, se riferito a quanto noi abbiamo proposto nel primo comma, può essere praticamente da noi accettato.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Per desiderio dell'onorevole presidente della Commissione, terrei a chiarire ulteriormente l'emendamento dell'onorevole ministro al primo alinea del secondo comma.

Se i colleghi hanno presente l'articolo 32-x, vedono che in esso è contemplata una ipotesi interessante. Si vuole proibire un abuso che esiste specialmente nelle campagne dell'Italia meridionale e che fu già contemplato in un decreto-legge del ministro Gullo: vi sono proprietari che affittano i fondi non già a un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

conduttore o un coltivatore diretto o comunque a persona che partecipi alla produzione, ma ad un puro e semplice intermediario, il quale, a sua volta, subaffitta o subconcede ai contadini.

Questo intermediario, che non partecipa alla produzione, è un elemento in più, che sfrutta in un certo senso sia il proprietario che il contadino: è quello che si chiama, mi pare, nella terminologia di certe regioni, il gabellotto. Con la legge dianzi citata, si è cercato appunto di sopprimere questa figura nei rapporti contrattuali. Siccome però tale divieto ha avuto assai scarsa efficacia e tacitamente il gabellotto ha continuato a esistere, anche perché nella legge Gullo non era prevista alcuna sanzione, la Commissione ha voluto riprendere in esame la possibilità di eliminare l'inconveniente riconfermando il divieto e stabilendo questa volta una sanzione. La quale consiste nell'attribuire al contadino (che ha avuto in subconcessione dall'intermediario il fondo) il diritto di poter saltare l'intermediario stesso e mettersi direttamente in rapporto con il proprietario. Questa minaccia di essere estromesso dal rapporto costituisce, secondo la Commissione, una opportuna sanzione.

Senonché la formulazione del secondo comma, così come risulta dal testo attuale del disegno di legge, è porsa imprecisa in quanto non prevede il caso che l'intermediario, divenuto tale contro la volontà del proprietario, possa essere un affittuario conduttore o un coltivatore diretto e non semplicemente un gabellotto. In questo caso, il contadino che avesse diritto di entrare in rapporto diretto col proprietario provocherebbe a colui una sanzione inopportuna in quanto non ricorreva l'abuso lamentato. Questo appunto il pericolo che si vuole evitare, pur restando fermo che il gabellotto non ha ragione di esistere.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia che forma oggetto di questo articolo è estremamente delicata, tanto è vero che già l'ex ministro Gullo cercò di regolarla con la sua legge del 1945, senza peraltro riuscirvi in quanto tale legge non ha avuto applicazione.

Ora, io penso che gli emendamenti proposti richiedono di essere meglio approfonditi. Mi permetto perciò di chiedere alla Camera, a nome della Commissione, che si sospenda l'esame di questo articolo e lo si rinvi alla seduta di domani, onde riflettere meglio e prendere una decisione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho difficoltà ad aderire a questo desiderio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che l'esame dell'articolo 32-x, nel testo e nei suoi tre emendamenti, è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 32-xi. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Contratti misti*).

« Nei contratti misti di affitto e di colonia, il concessionario ha facoltà di chiedere la estensione all'intero rapporto delle norme sul contratto di affitto o di quelle sul contratto di colonia ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32-xii. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

(*Ripetibilità delle corrisposizioni eccedenti*).

« Il mezzadro, colono o partecipante può ripetere dal concedente, entro un anno dal rilascio del fondo, la differenza fra l'ammontare delle corrisposizioni eseguite e di quelle dovute a norma della presente legge.

« Lo stesso diritto compete all'affittuario nel caso in cui le corrisposizioni da lui eseguite siano superiori a quelle fissate come equo canone, con decorrenza dalla data di applicazione di questo ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Grifone, Miceli, Bianco, Grammatico, Bellucci e Fora hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alle parole: entro un anno, sostituire: entro due anni, e alle parole: la differenza fra l'ammontare, le parole: il doppio della differenza fra l'ammontare, ecc. ».

MICELI. Rinunciamo a svolgerli.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole relatore?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario anch'io.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo Grifone, testè letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32-XII fino alle parole « rilascio del fondo »:

« Il mezzadro, colono o partecipante può ripetere dal concedente, entro un anno dal rilascio del fondo, ».

(È approvato).

A questo punto, alle parole « la differenza fra l'ammontare », l'onorevole Grifone propone di sostituire le parole: « il doppio della differenza fra l'ammontare ». Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 32-XII:

« la differenza fra l'ammontare delle corresponsioni eseguite e di quelle dovute a norma della presente legge ».

« Lo stesso diritto compete all'affittuario nel caso in cui le corresponsioni da lui eseguite siano superiori a quelle fissate come equo canone, con decorrenza dalla data di applicazione di questo ».

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Per gli attentati alle sedi di due partiti.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. All'inizio di questa seduta, avendo un onorevole collega dichiarato di associarsi, a nome del gruppo parlamentare misto, alle espressioni di energica deplorazione di tutti gli altri settori nei confronti dei due attentati di cui abbiamo avuto notizia oggi, si è ritenuto da parte di qualche settore — lo si è detto anche attraverso talune interruzioni — che i deputati del « movimento sociale italiano » non si sarebbero associati alla deplorazione stessa.

MICELI. Avrebbero fatto bene a star zitti.

ALMIRANTE. Tengo a dichiarare che non soltanto i deputati del « movimento sociale italiano » si associavano, attraverso la dichiarazione del loro collega del gruppo misto, alle deplorazioni, ma che, senza con ciò voler minimamente offendere alcun altro collega dello stesso gruppo, forse la dichiarazione a

nome del gruppo misto venne fatta soprattutto a nome dei deputati del « movimento sociale italiano », in primo luogo per ragioni di principio (in quanto noi, vittime di violenze e di arbitri, siamo i primi a deprecare ogni sistema di violenza e di arbitrio e non potremmo, evidentemente, non rivendicare con assoluta energia la difesa dei nostri diritti e delle nostre libertà se ciò non presupponesse in primo luogo il rispetto degli altrui diritti e delle altrui libertà); in secondo luogo per ragioni di carattere politico, perché, onorevoli colleghi (vi risparmio qualsiasi considerazione sul solito « a chi giova », ma è sufficiente fare brevissime considerazioni in merito), è assai chiaro, assai evidente, per lo meno, che, nell'attuale situazione politica e soprattutto nell'attuale stato dell'opinione pubblica (che vede in noi i perseguitati e per questo simpatizza con noi) (*Commenti all'estrema sinistra*), sarebbe veramente stolto da parte nostra qualunque gesto che di fronte all'opinione pubblica ci qualificasse in modo addirittura opposto.

Una voce all'estrema sinistra. Non esageri!

ALMIRANTE. Siete, naturalmente, tutti liberi, qui dentro, di giudicare, di criticare come volete il nostro movimento politico, i suoi programmi, i suoi uomini; ma credo nessuno sia autorizzato, qui dentro, a considerarci sprovvisti di un elementare buon senso.

Infine, debbo rivolgere, a nome del partito che ho l'onore di rappresentare, una energica diffida a quanto qui e fuori di qui (alludo purtroppo anche a dichiarazioni che mi risultano diramate in data odierna dalla questura di Roma)...

PRESIDENTE. Ella è fuori argomento.

ALMIRANTE. Ho concluso. Respingo qualunque interpretazione calunniosa data qui e fuori di qui a quanto è avvenuto.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, dell'interpellanza e della mozione pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a carico del sindaco e del maresciallo dei carabinieri di Caprarola, i quali arbitrariamente hanno sequestrato le somme raccolte per il giornale *Avanti!*, le hanno trattenute e fino al giorno 6 novembre 1950 non risultano ancora restituite.

(1814)

« LIZZADRI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se ritenga giustificato il decreto del prefetto di Roma, che ha sospeso dalla carica il sindaco di Genazzano, perché faceva parte del Comitato dei partigiani della pace.

« L'interrogante chiede di sapere, inoltre, se è a conoscenza che una delle ragioni adottate dal prefetto nel suo decreto riguardava la concessione della sala comunale per la raccolta delle firme, mentre in realtà il sindaco si trovava degente all'Ospedale Policlinico Umberto I di Roma.

(1815)

« LIZZADRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se intenda intervenire perché non vengano ulteriormente lesi gli interessi del comune di Taranto da rapporti illegittimamente costituiti dal commissario prefettizio di quell'azienda tranviaria, subconcedendo servizi di autolinee a una società cooperativa, dietro le cui apparenti finalità sociali si nascondono oscuri interessi.

(1816)

« PIGNATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali provvedimenti, legislativi e finanziari, intende adottare per risarcire migliaia di profughi dall'Etiopia della perdita totale dei loro beni mobili ed immobili requisiti dal cosiddetto « custode dei beni nemici » inglese, all'atto della evacuazione degli italiani da quel territorio (fine 1941); beni che, all'allontanamento delle truppe inglesi d'occupazione passarono in consegna del « custode etiopico dei beni nemici », e finirono quindi dispersi, com'è risultato da inchieste esperite in sito; per conoscere inoltre se non intenda considerare quei beni come « distrutti, asportati, saccheggianti o deteriorati da truppe d'occupazione durante vicende militari » dato che la sottrazione e la perdita patita dai proprietari è ugualmente dipesa da fatti di guerra, ed è del resto documentabile dalle ricevute e dagli inventari rilasciati dagli inglesi, e depositati già da anni presso il Ministero dell'Africa Italiana; per conoscere infine se sia informato in merito al fatto che quei beni costituivano l'integrale proprietà di migliaia di connazionali, che, rientrati in Patria dopo anni di prigionia o di internamento, privi di risorse, né sovvenuti da alcun soccorso governativo, languono, comprensibilmente, in mezzo a difficoltà di ogni sorta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3882).

« PIASENTI PARIDE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano in corso per dare piena e completa attuazione alla legge 15 luglio 1950, numero 539, che stabilisce l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

« In particolare, per conoscere se si è provveduto ad impartire le necessarie disposizioni agli uffici ed enti interessati per l'attuazione della ricordata legge 15 luglio 1950, n. 539, per quanto concerne l'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati per causa di servizio, beneficio già stabilito e disciplinato per gli invalidi di guerra con legge 3 giugno 1950, n. 375. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3883)

« CERAVOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali disposizioni siano state prese allo scopo di ovviare al grave ed ingiustificato ritardo nella erogazione della indennità disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura (braccianti e salariati), che in forza della legge 29 aprile 1949 avrebbe già dovuto da tempo essere disposta.

« La situazione delle categorie lavoratrici dell'agricoltura, specialmente nel Mezzogiorno, è tale che chiede il pronto intervento degli organi competenti, al fine di dare corso alla legge e di rispondere alle finalità pubbliche, sociali ed economiche che essa rappresenta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3884)

« STORCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non ritengano opportuno adottare nuovi ed organici provvedimenti rivolti ad avviare a soluzione il problema delle case rurali in modo da garantire la loro rispondenza alle vigenti norme igieniche e sanitarie, così come alle più elementari esigenze della vita umana.

« Si tratta, infatti, di un problema di alto contenuto sociale, la cui gravità è ben nota, specie in certe zone d'Italia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3885)

« STORCHI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e delle finanze, per sapere se sia a loro conoscenza che i commissari straordinari e quelli prefettizi — sostituenti le regolari Amministrazioni dei comuni — quasi sempre e fra i primi atti della loro pur temporanea e sostitutiva attività, deliberano, quali che siano la volontà e gli interessi dei contribuenti, di sostituire, là dove esiste, la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte comunali con quella appaltata.

« Per sapere inoltre se non ritengano tale prassi — dato che gli appalti in questione vengono abitualmente conferiti senza riserva alcuna e impegnando i comuni anche per un quinquennio — in ogni caso, in troppo stridente contrasto con il diritto che nel nostro sistema democratico le popolazioni hanno di amministrarsi come meglio credono, nonché con il rispetto dovuto al corpo elettorale che presto dovrà essere consultato; e nel caso specifico dei commissari prefettizi, anche di dubbia legittimità.

« Per sapere, infine, se non ravvisino la opportunità — in considerazione dell'imminente rinnovo dei Consigli comunali e della avversione che le popolazioni interessate dimostrano a causa della predetta prassi, nella quale vedono, oltre a quanto già si è detto, sovente, a torto o a ragione, un atto ispirato da interessi privati, anche in contrasto con gli interessi pubblici e sempre comunque un atto di imposizione di una politica amministrativa spesso non condivisa — di impartire disposizioni ai dipendenti prefetti, affinché i commissari precitati si astengano per l'avvenire dall'assumere tali deliberazioni o quanto meno limitino al minimo gli impegni del comune onde non siano in nessun modo vincolate le determinazioni delle future amministrazioni elettive. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(3886)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della grave mancanza commessa da una insegnante elementare di Piacenza che, per faziosità politica e per trarne illusioni cervelotiche ha fatto pubblicare sul *Nuovo Giornale* di Piacenza del 6 ottobre 1950 il componimento d'esame di una candidata.

« L'interrogante desidera anche conoscere quale provvedimento sia stato preso dall'autorità scolastica contro l'insegnante colpevole. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(3887)

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere se è a conoscenza del Governo che nella sera di martedì 14 novembre 1950 tre operai italiani, due dei quali nativi di Isola d'Istria (zona B del Territorio libero di Trieste), ma provvisoriamente domiciliati a Trieste per ragioni di lavoro e il terzo nativo di Muggia (provincia di Trieste), e precisamente Delise Mario, D'Este Dorino e Pizzamus Ernesto, sono stati prelevati da armati jugoslavi per venire trasferiti in località Scoffe, presso la polizia confinaria jugoslava, pur trovandosi in territorio sotto mandato del Governo Militare Alleato.

« Per sapere altresì quali passi sono stati tempestivamente presi:

a) perché venga garantita la incolumità fisica dei prelevati;

b) per ottenere la immediata restituzione;

c) per richiamare infine, in via generale, il Governo jugoslavo sulla intollerabilità di siffatte purtroppo non infrequenti azioni, la cui responsabilità non può in alcun modo farsi ricadere su elementi isolati, e che pregiudicano in definitiva ogni auspicabile iniziativa diretta al ravvicinamento fra l'Italia e la Jugoslavia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3888)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali misure sono state prese dalle autorità competenti per individuare i responsabili del lancio della bomba effettuato durante il comizio tenuto dal senatore Pertini domenica 12 novembre 1950 a Cassano al Ionio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3889)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere per quali ragioni non si è ancora provveduto all'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale dipendente dall'amministrazione provinciale di Cosenza deliberate da oltre un anno; e per sapere altresì quando saranno finalmente soddisfatte le legittime aspettative di quegli impiegati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3890)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza della situazione di grave disagio degli studenti di Paola, San Lucido, Falconara

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

Albanese e San Fili, i quali, volendo giungere a Cosenza per l'ora di apertura delle scuole, sono costretti a servirsi dell'automotrice in partenza da Paola alle ore 6,40, con la conseguenza che, essendo questa sprovvista della terza classe, i giovani sono obbligati a pagare il prezzo dell'abbonamento di seconda classe con l'aggiunta di un deposito cauzionale di sei mila lire; e per sapere se, in considerazione del notevole aggravio che tale situazione comporta per numerose famiglie, non ritenga opportuno e giusto dare disposizioni perché gli studenti possano viaggiare con l'abbonamento di terza classe sulla automotrice delle ore 6,40 o perché venga istituita una corsa supplementare per gli studenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3891)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e della difesa, per sapere per quali motivi non si estende a tutti i capitani ex-combattenti, aventi 17 anni di grado da ufficiale in servizio permanente effettivo presso le varie armi e corpi il beneficio previsto dall'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370, riservato finora ai capitani ex-combattenti della guerra 1915-18.

« L'interrogante chiede, inoltre, nel caso che l'interpretazione del citato articolo di legge non consenta tale estensione, se non si ritenga urgente ed equo predisporre un opportuno provvedimento di legge che valga ad eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3892)

« GUARIENTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza dei trasferimenti — del tutto ingiustificati — di operai e impiegati dirigenti sindacali del Genio civile di Reggio Emilia e del Cantiere navale della sezione autonoma del Po di Boretto Emilia, e quali provvedimenti intende prendere a carico dei responsabili di codesti atti, che contrastano profondamente con il diritto di organizzazione sindacale sancito dalla Costituzione repubblicana.

« Precisamente trattasi di:

operaio Cipriati Mario, segretario sindacato statali sezione autonoma, trasferito a Catania.

Costa Giuseppe, vicesegretario della stessa sezione trasferito a Brindisi;

Tigli Elmo, presidente commissione interna del medesimo stabilimento, trasferito ad Agrigento.

« I suddetti operai erano temporanei. Si aggiunge a questi il caso dell'impiegato Tosi Giacomo, avventizio della sezione del Genio civile di Reggio Emilia, segretario della federazione degli statali, trasferito alla sede di Campobasso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3893)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se il comune di Sogliano a Rubicone (Forlì) è stato incluso nell'elenco dei comuni per l'esercizio 1950-51, che fruiscono delle disposizioni dell'articolo 10 della legge 25 giugno, numero 409 (modificante l'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261), in base alla domanda presentata in data 13 aprile 1950, avente per oggetto la costruzione di alloggi per il ricovero di 57 famiglie senza tetto.

« L'interrogante ricorda che l'onorevole Ministro in risposta ad una sua interrogazione presentata il 30 giugno 1950, dichiarava che sarebbe stata presa in particolare nota la domanda del comune di Sogliano in sede di ripartizione della somma disponibile sull'apposito capitolo di bilancio per l'esercizio 1950-51. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3894)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non sia d'avviso che debba darsi immediato inizio alla costruzione della strada Meleto-Ville del Monte-Archetta nel comune di Sogliano sul Rubicone, costituendo un importante cantiere di lavoro, a sollievo della disoccupazione, in base al progetto presentato il 4 settembre 1950 dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(3895)

« REALI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere dal primo: se corrisponda ad un preciso indirizzo di Governo l'azione persecutoria — messa in atto con la applicazione illegale di ogni forma di intervento poliziesco — che da alcuni mesi viene esercitata contro i lavoratori del Fucino a tutela dei parassitari interessi del principato Torlonia; e; dal secondo: se non lo sorprenda, e come spieghi il fatto che, al termine di una lunga istrut-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1950

toria, nel corso della quale le responsabilità degli imputati furono acclamate da numerose e precise testimonianze, sono stati prosciolti gli autori dell'eccidio di Celano; ed il fatto, altresì, che non vengano mai perseguiti elementi fascisti colpevoli di altri gravi reati.

(449) « CORBI, PAOLUCCI, AMICONE, SPALONE, DONATI, FERROTTI ».

« La Camera, constatato che:

a) mentre l'industria editoriale giornalistica nazionale si trova in grave disagio per la crisi di produzione della carta sono in corso di esportazione notevoli quantitativi di carta da giornale;

b) il Comitato interministeriale prezzi (organismo nel quale sono rappresentati vari Ministeri e gli interessi di tutti gli editori italiani) ha autorizzato l'uscita di un numero settimanale ad otto pagine dei quotidiani, e ciò in contrasto con il voto precedentemente espresso dalla Commissione centrale carta;

c) il prezzo della carta da giornale ha subito recentemente aumenti che complessivamente hanno raggiunto il 27 per cento;

invita il Governo a prendere immediati provvedimenti allo scopo di:

1°) incoraggiare una politica di « mercato aperto » per la carta da giornale fino a quando perdurerà l'attuale crisi internazionale di questo prodotto;

2°) modificare la decisione del Comitato prezzi tenendo conto del voto della Commissione centrale carta diretta a limitare l'uscita dei giornali a otto pagine;

3°) evitare che gli editori siano costretti ad aumentare il prezzo di vendita dei giornali o a ridurre le pagine con grave danno sociale e culturale del Paese.

(39) « MAZZALI, SMITH, SAJJA, VIGORELLI, CORONA ACHILLE, TREMELLONI, CONSIGLIO, MONTAGNANA, BELLAVISTA, LEONE-MARCHESANO, BARBIERI, GIANINI GUGLIELMO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Sarà fissata in seguito la data di discussione della mozione.

La seduta termina alle 20,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ». (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1448).

3. — *Svolgimento della proposta di legge:*

RESCIGNO e LONGONI: Abolizione del contributo erariale di guerra, di cui agli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205. (1423).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani e Gui, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauro).

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO